

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001**

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*
D.LGS. 231/2001 DI UBI ASSICURAZIONI S.P.A.**

INDICE

PARTE GENERALE	5
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	6
1.1 INTRODUZIONE.....	6
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.....	8
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.....	9
1.4 FATTISPECIE DI REATO.....	10
1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	14
1.6 DELITTI TENTATI.....	17
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	17
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	21
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.....	22
1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	22
1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI.....	25
1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	25
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'	27
2.1 IL GRUPPO UBI BANCA.....	27
2.2 UBI ASSICURAZIONI S.P.A.....	27
2.3 MODELLO DI GOVERNANCE DI UBI ASSICURAZIONI.....	28
2.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI UBI ASSICURAZIONI.....	30
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UBI ASSICURAZIONI S.P.A.....	31
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UBI ASSICURAZIONI E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO.....	31
3.1.1 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	32
3.1.2 <i>Rilevazione della situazione esistente (as-is)</i>	32
3.1.3 <i>Gap analysis e piano di azione (action plan)</i>	33
3.1.4 <i>Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	34
CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....	35
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI UBI ASSICURAZIONI.....	35
4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	40
4.4 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	42
4.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI.....	42
4.5.1 <i>Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	44
4.5.2 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari</i>	45
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE.....	46
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	46
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....	48
5.2.1 <i>Violazioni del Modello e relative sanzioni</i>	49

5.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	51
5.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.	51
5.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, PROMOTORI FINANZIARI, CONSULENTI, COLLABORATORI.	51
CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....		53
6.1	PREMESSA.....	53
6.2	DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.	54
6.3	ALTRI DESTINATARI.	54
6.4	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	55
CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....		56
7.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	56
PARTE SPECIALE.....		58
PREMESSA.....		59
CAPITOLO 1 I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		61
1	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001.	61
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	70
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	71
CAPITOLO 2 I REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO.....		76
1	I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	76
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO.....	78
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	78
CAPITOLO 3 I REATI SOCIETARI.....		80
1	I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001.....	80
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI.	89
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	89
CAPITOLO 4 I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....		95
1	I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001.....	95
1.1	<i>I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.....</i>	<i>95</i>
1.2	<i>I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.</i>	<i>96</i>
1.3	<i>I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.....</i>	<i>97</i>
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	98
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	98

CAPITOLO 5 I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 105

1	I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001.	105
1.1	<i>Reati finalizzati alla repressione della tratta delle persone</i>	105
1.2	<i>Reati finalizzati alla repressione della pedofilia</i>	106
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.	106
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	107

CAPITOLO 6 IL REATO DI AGGIOTAGGIO E LA DISCIPLINA DEL "MARKET ABUSE" 109

1	IL REATO DI AGGIOTAGGIO E I REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....	109
1.1	<i>Il reato di aggioaggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001</i>	109
1.2	<i>I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001</i>	110
1.3	<i>Gli illeciti amministrativi richiamati dall'articolo 187-quinques del d.lgs. 58/1998</i>	110
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI AGGIOTAGGIO E AI REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.	112
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	114

CAPITOLO 7 I REATI TRANSNAZIONALI 117

1	LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146.	117
1.1	<i>Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente</i>	118
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI.	124
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	125

CAPITOLO 8 I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 132

1	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.	132
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.	136
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	137

CAPITOLO 9 I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA 145

1	I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001.	145
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.	149
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	149

CAPITOLO 10 I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 156

1	I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	156
2	LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.	161
3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	162

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica².

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia³ che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

¹ Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Sul punto si segnala che la Corte di Cassazione Sezione VI, con la pronuncia del 22 aprile 2004 n. 18941, ha stabilito che le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti non si applicano alle imprese individuali, respingendo così la richiesta, da parte della pubblica accusa, di applicazione di una misura cautelare interdittiva ad una ditta individuale. In particolare, per la pubblica accusa il d.lgs. 231/2001 andava applicato anche alle ditte individuali e questo perché i) il decreto opera un’esplicita esclusione solo con riferimento allo Stato, agli enti pubblici territoriali e a quelli non economici e che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; ii) l’applicazione del d.lgs. 231/2001 anche ai soggetti privi di personalità giuridica testimonia la volontà del Legislatore di allargare il più possibile il campo di applicazione del decreto, facendovi rientrare cooperative, fondazioni, consorzi e associazioni non riconosciute. Non essendo quindi contenuto alcun accenno specifico all’impresa individuale, “*una interpretazione sistematica e razionale*” condurrebbe secondo la pubblica accusa a considerare responsabili “*quei soggetti economici che, dotati di strutture più agili e privi di qualsiasi forma di controllo, costituiscono con tutta evidenza un terreno fertile per il compimento di attività illecite*”. Di questo avviso non è stata però la Cassazione che ricorda il complesso percorso di recepimento delle convenzioni internazionali sulla responsabilità degli enti “collettivi”. La stessa Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 è molto chiara sul punto fornendo le ragioni di politica criminale alla base della scelta di introdurre forme di responsabilità per gli enti collettivi: l’esigenza di omogeneità e razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra gli Stati e soprattutto la consapevolezza che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. Il d.lgs. 231/2001 prende, infatti, in considerazione le possibili vicende modificative dell’ente per evitare che operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni, possano essere uno strumento per eludere la responsabilità amministrativa. La Cassazione si concentra, inoltre, sui possibili profili di incostituzionalità dovuti alla diversità di trattamento tra ditta individuale ed ente collettivo, sottolineando come si tratti di due soggetti con tali e diverse caratteristiche da giustificare ampiamente un trattamento diversificato.

³ La legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all’art. K.3 del Trattato dell’Unione europea), la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall’Italia vi era, anche, l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. Il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l’obbligo, per ciascuno Stato membro, di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse; inoltre, l’obbligo di prevedere una responsabilità

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001)⁴.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti⁵.

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall’art. 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Romano, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Rivista delle Società*, 2002, 395 ss.). Il sopra citato secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L’Italia, pur non avendolo ratificato, ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo d.lgs. 231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l’altro, la discrezionalità concessa nel secondo Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l’adozione di sanzioni interdittive). L’art. 4 del secondo Protocollo in questione prevede, come principio di carattere generale, l’obbligatoria irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. Gli Stati aderenti al secondo Protocollo sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali l’esclusione dal godimento di vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale, l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Il Legislatore italiano, pur non essendo tenuto a prevedere sanzioni interdittive, le ha introdotte senza aver formalmente ratificato il secondo Protocollo Addizionale (Iannini - Direttore Generale della Giustizia Penale - Ministero della Giustizia, *Le misure organizzative di prevenzione*, in *atti del Convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e privato*, Milano, 16 giugno 2003).

⁴ Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

⁵ Così l’introduzione delle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001* di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002 e aggiornate, da ultimo, al 31 marzo 2008: “*L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto*”. Le Linee guida di Confindustria vengono citate nel presente documento in quanto rappresentano il primo codice di comportamento emanato da un’associazione di categoria in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001. Esse pertanto rappresentano la prima esperienza nel nostro Paese di redazione di siffatti codici da parte delle associazioni rappresentative di categoria. A tale esperienza si sono largamente ispirati i codici di comportamento emanati successivamente dalle altre associazioni di categoria quanto all’impostazione, ai contenuti e alle tipologie di soluzioni suggerite per l’adozione dei modelli organizzativi.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁶.

1.2 Natura della responsabilità.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001⁷, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del*

⁶ Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001: *“Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

⁷ Per approfondimenti sul tema della natura propria della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001, nonché, più in generale, in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, si vedano, tra gli altri, Gennai-Traversi, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001; Di Pinto, *La responsabilità amministrativa da reato degli Enti*, Torino, 2003; Pecorella, A.A.V.V., *La responsabilità amministrativa degli Enti, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002; De Simone, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, AA.VV., a cura di Garuti, Padova, 2002, 57 ss.; Romano, *op. cit.*; Paliero, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.* 2001, 845 ss.; Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale (I criteri di imputazione e i modelli organizzativi: artt. 5 e 6 d.lgs. 231/01)*, in atti del Convegno *La riforma dei reati societari e la responsabilità “amministrativa” delle società nel nuovo diritto dell'economia*, Milano, 21-22 marzo 2002; Frignani – Grosso – Rossi, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, 2002, 143 ss.; Bartolomucci, *Prevenzione dei reati di impresa e interesse dell'ente all'esenzione da responsabilità*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 50 ss.; Bartolomucci, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d'impresa con finalità esimente*, in *Le Società*, 2003, 813 ss.; Guerini, *La disciplina della responsabilità “penale-amministrativa” degli enti*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 18 ss.; Palmieri, *“Societas delinquere non potest” – un concetto da superare?* in *Diritto e pratica delle società*, n. 4/2001, 71 ss.; Palmieri, *Modelli organizzativi, diligenza e “colpa” amministrativa dell'impresa*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 10/2001, 7 ss.; Rordorf, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le Società*, 2001, 1297 ss.; Graziano, *Modelli organizzativi: disciplina italiana e statunitense a confronto*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 58 ss.; Graziano, *La responsabilità delle società alla luce della nostra tradizione giuridica*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 20/2001, 35 ss.; AA.VV., *Responsabilità d'impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, a cura di Sacerdoti, Milano, 2003; Sfameni, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 65 ss.; De Maglie, *L'etica e il mercato – La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; De Maglie, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1348 ss.; Zanalda, *La responsabilità “parapenale” delle società*, allegato n. 57-2001 alla rivista *Il fisco*, 2001, 14805 ss.; Barbuto, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa c.i.*, 930 ss.; De Marzo, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le Società*, 2001, 1308 ss.; Pulitanò, *La responsabilità “da reato” degli enti nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse* (Atti del convegno di Roma 30 novembre - 1° dicembre 2001), in *Cassazione Penale*, 2003, suppl. al n. 6; Santi, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonerazione delle imprese. D.lgs. 8.6.2001, n. 231*, Milano, 2004; AA.VV., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di Monesi, Milano, 2005; D'Andrea – De Vivo – Martino, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006; Pistorelli, *Natura della responsabilità degli enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2006.

sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione⁸ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”⁹.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale¹⁰. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società¹¹.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi¹².

⁸ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: “*La responsabilità penale è personale*”.

⁹ Sulla natura della responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 si vedano le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, paragrafo 2.2, 8 e ss.

¹⁰ Si veda sul punto la Circolare Assonime *La responsabilità amministrativa degli enti*, n. 68 del 19 novembre 2002, 3.

¹¹ Al riguardo si rileva come taluni ordinamenti comunitari abbiano invece optato per una soluzione più netta rispetto a quella del Legislatore italiano, riconoscendo in capo alle società una vera e propria responsabilità di natura penale. La riforma del codice penale del 1994, ad esempio, ha introdotto nel sistema giuridico francese il principio della responsabilità penale degli enti collettivi. Tale principio è normativamente fissato nella parte generale del *Code Pénal* dall’art. 121-2, comma 1, che testualmente recita: “*Le persone giuridiche, ad eccezione dello Stato, sono penalmente responsabili, in base alle distinzioni previste dagli articoli da 121-4 a 121-7 e nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, dei reati commessi, per loro conto, da propri organi o rappresentanti*”.

¹² La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001, nella parte relativa all’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, afferma: “*Il secondo comma dell’articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).*” Si veda, inoltre, Gennai-Traversi, *op. cit.*, 38: “*La responsabilità dell’ente è (...) esclusa – a norma dell’art. 5, comma 2 - quando gli autori del reato “hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Tale previsione, che si colloca come condizione negativa in ordine alla configurabilità della responsabilità*

1.4 Fattispecie di reato.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)¹³;
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001)¹⁴;
- delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, richiamati dall'art. 25-bis d.lgs. 231/2001)¹⁵;

dell'ente, è pienamente coerente con l'impostazione sistematica del provvedimento legislativo. L'essere stato il reato commesso nell'interesse esclusivo di soggetti diversi dall'ente, recide infatti il collegamento che riconduce il fatto criminoso alla persona giuridica. In tale fattispecie rimane del tutto indifferente anche l'esistenza di un eventuale vantaggio che l'ente può aver tratto dal reato. E ciò in deroga alla generale statuizione del medesimo art. 5, comma 1."

Si vedano altresì De Simone, *op. cit.*, 101 e Ferrua, *Il processo penale contro gli enti: incoerenza e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, AA.VV., a cura di Garuti, *cit.*, 231. La Circolare Assonime *La responsabilità amministrativa degli enti*, *cit.*, 5, afferma quanto segue: "La formulazione del citato comma 1 dell'art. 5 (presenza della preposizione disgiuntiva "o") sembra dunque consentire di ritenere gli enti responsabili vuoi quando, pur avendo agito a tal fine, non si sia recato un beneficio all'ente, vuoi quando, pur non avendo agito a tal fine, si rechi un beneficio all'ente. La legge aggiunge tuttavia che l'"ente non risponde se le persone (...) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2). Le due disposizioni non sono di facile coordinamento. La Relazione illustrativa sembra chiarire che l'ente che trae un "vantaggio" da un reato che però non sia stato commesso per perseguire l'interesse dell'ente stesso, non potrebbe essere sanzionato secondo le regole proprie del d.lgs. n. 231. L'esclusività dell'interesse in capo al soggetto che ha compiuto il reato renderebbe, di fatto, irrilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, l'eventuale vantaggio ottenuto di riflesso dall'ente. L'ente è dunque responsabile: a) quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorire l'ente stesso, anche se dalla condotta criminosa l'ente non ha ricavato alcun vantaggio; b) quando ha comunque ricevuto un vantaggio dalla commissione del reato, a meno che non si riesca a dimostrare che coloro che hanno agito erano mossi dall'esclusivo interesse personale (o di terzi)."

¹³ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

¹⁴ L'art. 24-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

¹⁵ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione

- reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001)¹⁶;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. 231/2001)¹⁷;
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001)¹⁸;
- delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, richiamati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)¹⁹;
- reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001)²⁰;

nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

¹⁶ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

¹⁷ L'art. 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

¹⁸ L'art. 25-quater.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

¹⁹ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

²⁰ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

- reati transnazionali richiamati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “*ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001*”²¹;
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall’art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001)²²;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall’art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001)²³.

In base all’art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 (di seguito anche “T.U. della finanza” o “TUF”), l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-*ter* d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”. Per di più, l’ultimo comma del citato art. 187-*quinquies* dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del d.lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l’altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente (si veda *infra* paragrafo 1.10)²⁴.

²¹ La definizione di “reato transnazionale” è contenuta nell’art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato*”, con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: “*sia commesso in più di uno Stato*” ovvero “*sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato*” ovvero “*sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*” ovvero “*sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*” [art. 3, lett. a), b), c) e d)].

I reati transnazionali in relazione ai quali l’art. 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-*bis* c.p. (“associazione di tipo mafioso”), all’art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri”) e all’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”); reati concernenti il “traffico di migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l’“intralcio alla giustizia” di cui agli artt. 377-*bis* c.p. (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) e 378 c.p. (“favoreggiamento personale”).

È da notare che, in questo caso, l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell’ente non è stato operato – come in precedenza – con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un’autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell’ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

²² L’art. 25-*septies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

²³ L’art. 25-*octies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

²⁴ Art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998: “Responsabilità dell’ente – [1] *L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).* [2] *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.* [3] *L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.* [4] *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti*

Inoltre, il Consiglio dell'Unione europea ha previsto che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale i fenomeni di corruzione nel settore privato (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato)^{25 26}.

La citata decisione del Consiglio UE dispone, altresì, che ciascuno Stato membro adotti i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

Tali circostanze e condizioni sono compatibili con la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, in quanto si riferiscono:

- alla commissione dell'illecito da parte di un soggetto che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica;
- alla commissione dell'illecito da parte di persone sottoposte all'autorità dei soggetti di cui al punto precedente e derivante da una carenza di sorveglianza o controllo da parte di questi ultimi;
- alla sussistenza di un "beneficio" o "vantaggio" (nella versione inglese "*benefit*") a favore della persona giuridica;
- all'autonomia della responsabilità della persona giuridica rispetto alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato;
- alla possibilità di comminare alla persona giuridica sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

dal presente titolo." Per un commento a tale disposizione si veda Bartolomucci, *Market abuse e «le» responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le Società*, 2005, 919.

²⁵ Si segnala, in proposito, che l'art. 28 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007) prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio UE del 22 luglio 2003 (relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). Quanto ai principi e criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare per dare attuazione alla citata decisione quadro, si segnala la previsione, contenuta nell'art. 29 della medesima legge, della necessità di:

- a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
- b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
- c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

²⁶ Si segnala che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03), accogliendo il ricorso della Commissione UE, ha annullato la decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio UE relativa alla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale. Tale decisione quadro impegnava, fra l'altro, ciascuno Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche potessero essere dichiarate responsabili per le fattispecie di reato contro l'ambiente da introdurre nei rispettivi ordinamenti interni. Si segnala, tuttavia, che sono attualmente sottoposti all'esame dei due rami del Parlamento disegni di legge che prevedono, fra l'altro, di estendere la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 ai reati ambientali.

1.5 Apparato sanzionatorio.

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare)²⁷;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare²⁸) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs.

²⁷ Si segnala che l'art. 25-sexies, comma 2, del d.lgs. 231/2001 prevede che: "Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Analogamente, con riferimento agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, l'art. 187-quinquies, comma 2, prevede che: "Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Per un commento al citato art. 25-sexies, comma 2, si veda Bartolomucci, *Market abuse e «le» responsabilità amministrative cit.*, 920, secondo il quale: "Ripetendo la scelta - peraltro opinabile - già compiuta in sede di integrazione dell'art. 25-ter per i «reati societari», il regime sanzionatorio della persona giuridica per i reati di market abuse è esclusivamente di natura pecuniaria, non essendo prevista, neanche in sede cautelare, l'irrogabilità delle ben più afflittive sanzioni interdittive. Proprio tale opzione di politica repressiva, giustifica la previsione del successivo secondo comma, a mente del quale ove la commissione di un reato, indifferentemente ex artt. 184 o 185 TUF, produca in capo alla persona giuridica un «prodotto o profitto» di rilevante entità, la sanzione pecuniaria come sopra determinata potrà essere aumentata dal giudice fino a dieci volte tale valore. Tecnica di quantificazione questa che si discosta dalla regola del D.Lgs. n. 231/2001, non risultando la determinazione del quantum rimessa esclusivamente alla discrezionalità tecnica del giudice penale in base ai criteri commisurativi dell'art. 11, bensì operandosi un aggravamento della sanzione pecuniaria-base in funzione dell'entità del plus economico-patrimoniale concretamente realizzato con il reato. Se ad esempio, l'art. 3, ultimo comma, del citato D.Lgs. n. 61/2002, introduttivo dell'art. 25-ter, prevede per la commissione dei reati societari che ove «... l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo», nell'ipotesi del reato di market abuse dovrà valutarsi ex post l'increase patrimoniale conseguito dall'ente e su questo calcolare l'aumento della multa-base pre-determinata. Resta comunque certo l'impatto afflittivo della sanzione, ancorché di natura meramente pecuniaria, sol considerando che per l'ipotesi ordinaria (quindi, mancando qualsiasi aumento e applicando numero e valore minimo delle quote), giusta l'art. 10 D.Lgs. n. 231/2001 è possibile calcolare un importo che oscilla da 200 milioni di vecchie lire ad un valore massimo di circa 3 miliardi."

Si segnala, altresì, che l'art. 39, comma 5, della legge 262/2005 ha introdotto, in materia di sanzioni pecuniarie relative ai reati societari, la seguente disposizione: "Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate".

²⁸ Con riferimento specifico agli operatori del settore bancario è opportuno segnalare che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 231/2001, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del d.lgs. 231/2001. Il d.lgs. 9 luglio 2004, n. 197 ha, difatti, previsto, al Capo II - Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della finanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato, che al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 97, sia inserita la seguente sezione: «Sezione V-bis - Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato - Art. 97-bis Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione all'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto

231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione²⁹;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.».

²⁹ Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell’interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione a carico di Siemens Ag, nell’ambito dell’inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l’integrazione dell’originario provvedimento restringendone l’applicazione allo specifico ramo d’azienda nell’ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da *manager* di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l’interdizione nei confronti di Siemens Ag alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d’azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che potranno pertanto continuare a svolgere le proprie attività anche nell’ambito di appalti pubblici.

Il provvedimento integrativo del GIP di Milano nella vicenda Siemens-Enelpower appare riconducibile al citato art. 14, comma 1, del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”. Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che “*Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.*” Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 231/2001 “*Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*”.

La stessa relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: “*Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l’illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzione. La necessità di questa selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese*”.

Altro significativo precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza dibattimentale emessa dal Tribunale di Milano in data 20 marzo 2007, sul caso My Chef S.r.l. Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità della My Chef S.r.l. per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 231/2001 in relazione al reato di corruzione commesso dai soggetti apicali appartenenti alla stessa, ha inflitto alla società, oltre alla sanzione pecuniaria e alla confisca del profitto del reato, la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, prevedendo altresì, quale pena accessoria, la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano il “Sole 24Ore”.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti³⁰.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva³¹. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001³².

³⁰ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

³¹ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

³² Si veda l'art. 15 del d.lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle

1.6 Delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo³³, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto³⁴. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.³⁵.

1.7 Vicende modificative dell'ente.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie³⁶. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001)³⁷ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale³⁸.

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

³³ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

³⁴ A tale proposito si veda Forlenza, *Disciplina speciale per i reati contro la P.A.*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, 78.

³⁵ Tale disposizione "prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità"; così Gennai-Traversi, *op. cit.*, 157.

³⁶ Gennai-Traversi, *op. cit.*, 164: "ciò in deroga alla disciplina generale secondo la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2304 e 2318 cod. civ.), così come gli associati per le obbligazioni dell'associazione (art. 38 cod. civ.)".

³⁷ Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)³⁹ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere⁴⁰.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.”

³⁸ Così Roberti, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*, in *Nuove leggi civile commentate*, 2001, 1135.

³⁹ Art. 2504-bis c.c.: *“Effetti della fusione – La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.”* Il d.lgs. 6/2003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-bis: *“Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”*

⁴⁰ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che *“Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una “dilatazione” di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende “sane” in provvedimenti diretti a colpire aziende “malate” (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie.”* Il Legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui *“Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.”* Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: *“1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.”*

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato⁴¹.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001⁴², facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito⁴³. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di

⁴¹ Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-*decies*, comma 2, c.c., ai sensi del quale "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico." Il d.lgs. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-*quater* c.c., modificandola come segue: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico". Secondo Gennai-Traversi, *op. cit.*, 175: "Per quanto riguarda invece la scissione totale, dall'enunciato dell'art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza di una previsione espressa - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto che, una volta intervenuta la scissione totale, la società originaria normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo patrimonio".

⁴² Art. 11 del d.lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

⁴³ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattito, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in *executivis* a norma dell'articolo 78."

tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁴⁴. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)⁴⁵, modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.⁴⁶; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente⁴⁷.

⁴⁴ Art. 32 d.lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁴⁵ Art. 33 del d.lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

⁴⁶ Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta - L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori".

⁴⁷ Secondo Roberti, *op. cit.*, 1141, la cessione d'azienda porterebbe a escludere le sanzioni interdittive. Più in generale, sul tema delle responsabilità amministrative in relazione alle vicende modificative degli enti, si vedano, fra gli altri, Castellini, *Per trasformazioni e fusioni si segue il Codice Civile*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, 80, Roberti, *op. cit.*, 1127 ss.; De Marzo, *Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in *Corriere Giuridico*, 2001, n. 11, 1527 ss.; Busson, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti*, cit. a cura di Garuti, 183 ss.; Iannacci, *Operazioni straordinarie - Le vicende modificative dell'ente e la responsabilità amministrativa*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, 12 ss.; Apice, *Responsabilità amministrativa degli enti: profili civilistici*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, 8 ss.; De Angelis, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda)*, in *Le Società*, 2001, n. 11, 1326 ss.; Napoleoni, *Le vicende modificative dell'ente*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, supplemento al n. 6/03 *Cassazione penale*, 99 ss.

1.8 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero⁴⁸. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁴⁹.

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà

⁴⁸ L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

⁴⁹ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*⁵⁰;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale⁵¹, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo⁵². L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo⁵³; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001)⁵⁴.

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in

⁵⁰ Così De Simone, *op. cit.*, 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie di reato.

⁵¹ Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

⁵² Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

⁵³ *“La ratio della previsione che esclude la possibilità che il rappresentante dell'ente sia la stessa persona imputata del reato appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito di assicurare all'ente le prerogative difensive nel procedimento relativo all'illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee di difesa. Se così è, non pare dubbio che il medesimo divieto debba operare anche quando il legale rappresentante dell'ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l'illecito amministrativo”*; così Ceresa- Gastaldo, *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 24.

⁵⁴ *“Ove il rappresentante legale dell'ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell'ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo”* (Garuti, in AA.VV., *Responsabilità degli enti, cit.*, 282 s.).

posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"⁵⁵.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁵⁶.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono⁵⁷:

⁵⁵ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". E ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

⁵⁶ Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

⁵⁷ Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche “TUS”) il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l’eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, infine, che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)”*.

1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha definito le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche* (di seguito, anche “Linee guida ABI”) fornendo, tra l'altro, un quadro del sistema normativo delineato dal d.lgs. 231/2001, nonché spunti alle singole banche per la predisposizione dei propri modelli organizzativi (contenuti che i modelli devono avere, individuazione dell'organismo di vigilanza, pubblicità dei modelli organizzativi, sistema disciplinare)⁵⁸.

Tenendo conto delle indicazioni del legislatore in merito alle esigenze cui il modello deve rispondere, le Linee guida ABI sviluppano i seguenti aspetti:

- mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti;
- previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Anche l'ANIA ha predisposto le linee guida per il settore assicurativo (di seguito, “Linee guida ANIA”), fornendo una base alle proprie associate per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo⁵⁹.

1.12 Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

⁵⁸ Si precisa che il riferimento alle Linee guida ABI è stato operato nel presente documento in considerazione sia del fatto che la Società appartiene a un gruppo operante prevalentemente nel settore bancario sia delle indicazioni fornite a livello di gruppo per la coerente predisposizione dei singoli modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 delle società appartenenti al gruppo UBI Banca.

⁵⁹ ANIA, *Linee guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa ex art. 6, comma 3, del d.lgs. 8.6.2001, n. 231*, versione aggiornata al 18 marzo 2008.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato⁶⁰.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi⁶¹.

⁶⁰ Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale*, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. Rordorf, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Responsabilità degli enti*, cit., supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.; Vignoli, *Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2009, 11.

⁶¹ In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in *Guida al diritto n. 31 del 9 agosto 2003*.

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

2.1 Il gruppo UBI Banca⁶².

Il gruppo Unione di Banche Italiane (di seguito anche “il Gruppo”), uno dei principali gruppi bancari italiani, è nato dall’unione delle competenze e delle esperienze dei Gruppi BPU Banca e Banca Lombarda e Piemontese.

L’operazione ha generato un Gruppo polifunzionale costituito da una capogruppo cooperativa quotata e dalle società da questa possedute e controllate: le Banche Rete, una rete di promotori, una Banca *online*, le società prodotto – operanti nei settori dell’*asset management*, credito al consumo, *bancassurance* (ramo danni), *corporate banking*, *leasing*, *factoring* – e le società di servizi strumentali alle esigenze del Gruppo (ad esempio, società immobiliari, fiduciarie, di servizi informatici, amministrativi, di *back office* e di servizi relativi alla gestione degli immobili).

Il modello organizzativo federale adottato si basa su un disegno imprenditoriale unitario che prevede lo svolgimento accentrato e sinergico delle funzioni comuni di servizio, la gestione dei prodotti bancari e finanziari da parte delle fabbriche prodotto con obiettivi di eccellenza e la valorizzazione della forza distributiva attraverso le Banche Rete, mantenendo identità dei marchi e autonomie locali.

2.2 UBI Assicurazioni S.p.A.⁶³.

UBI Assicurazioni S.p.A. (di seguito indicata anche come “UBI Assicurazioni” o la “Società”) è una società di diritto italiano soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.C.p.A. (di seguito indicata anche come “UBI Banca” o la “Capogruppo”).

Fondata nel 1985, UBI Assicurazioni (già BPU Assicurazioni S.p.A.) esercita l’attività assicurativa in tutti i rami danni e quella riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione, per quanto concerne la sola riassicurazione, dei rami credito e cauzioni.

La Società, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto l’esercizio delle assicurazioni in Italia e all’estero in tutti i rami danni, sia nella forma diretta che in quella della riassicurazione e retrocessione, preve le autorizzazioni di legge.

Essa potrà assumere il portafoglio di altre società di assicurazione mediante qualsiasi forma di cessione, interessenza, partecipazione e fusione, nel rispetto delle altre normative vigenti.

Potrà anche assumere la rappresentanza o la gestione di altre società assicuratrici.

Potrà anche assumere la rappresentanza o la gestione di altre società, compagnie o enti assicuratori, sia italiani che stranieri.

⁶² Le informazioni contenute nel paragrafo 2.1 sono tratte dalla documentazione pubblicata sul sito www.ubibanca.it.

⁶³ Le informazioni contenute nel paragrafo 2.2 sono tratte dalla documentazione pubblicata sul sito www.ubiassicurazioni.it.

Inoltre essa potrà compiere tutti gli atti ed operazioni che siano consequenziali, affini o comunque connessi con le attività sopra indicate, e così pure le operazioni relative alla gestione della attività sociali.

Potrà, attenendosi alle disposizioni che regolano gli investimenti in attività destinate alla copertura delle riserve tecniche, compiere tutte le necessarie operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche acquisendo interessenze o partecipazioni in altre società di ogni tipo e scopo.

Gli investimenti attinenti il patrimonio libero potranno aver luogo solo dopo che la Società avrà fatto fronte a tutti gli impegni tecnici (riserve premi, riserve sinistri, margine di solvibilità) operando nel rispetto della leggi speciali esistenti.

2.3 Modello di *governance* di UBI Assicurazioni⁶⁴.

UBI Assicurazioni ha adottato il sistema di *governance* tradizionale costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio sindacale.

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente e dalla regolamentazione speciale. Gli amministratori possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di società concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, purché in numero dispari.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un segretario, fissandone l'eventuale compenso, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente potrà essere annuale e, scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, riferisce al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale anche in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario, patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio immediatamente.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ferma restando la necessaria autorizzazione dell'Assemblea ordinaria in ordine all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

⁶⁴ Le informazioni contenute nel paragrafo 2.3 sono tratte dallo Statuto di UBI Assicurazioni S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni tre mesi.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore generale ed eventualmente in luogo o in aggiunta ad esso, in relazione alle esigenze sociali, uno o più Condirettori generali e/o Vice Direttori generali, determinandone funzioni e poteri.

Il Direttore generale ha la direzione tecnica ed amministrativa dell'impresa sociale ed è il capo gerarchico del personale da essa dipendente.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori delegati, nonché al Direttore generale, nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati e al Direttore generale, i quali potranno promuovere come attori e sostenere come convenuti, in nome e per conto della Società, le azioni giudiziarie in qualsiasi grado e sede, tanto nella fase di cognizione quanto in quella esecutiva, davanti a qualsiasi Autorità giurisdizionale, anche nei giudizi di Cassazione, di revocazione e avanti la Corte Costituzionale, conferendo procure alle liti generali e speciali.

Per i procedimenti avanti le Commissioni amministrative per le quali non occorre la nomina di un avvocato, le suddette persone potranno oltre che intervenire personalmente, delegare un dipendente della Società.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea.

Il Collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra persone iscritte presso il registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge, che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa speciale ed in particolare dagli artt. 1 e 2 del d.min. n. 162/2000 e coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di dodici società italiane

emittenti titoli quotati nei mercati regolamentari italiani, o imprese di assicurazione non quotate, non appartenenti allo stesso gruppo.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 2, lettere b) e c), e dal comma 3 dell'art. 1 del d.min. n. 162/2000, le materie ed i settori di attività cui fare riferimento saranno quelli relativi ai settori assicurativo e bancario.

Il presidente del Collegio sindacale verrà nominato tenendo conto, in relazione agli altri membri effettivi, dell'anzianità di carica all'interno dell'azienda, dell'esperienza maturata nel settore assicurativo e bancario e del periodo di tempo di esercizio dell'attività di controllo legale dei conti.

Previa comunicazione scritta al presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio sindacale ovvero almeno due sindaci, possono convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

I poteri e i doveri dell'incarico sono quelli previsti dalla legge.

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

2.4 Assetto organizzativo di UBI Assicurazioni.

Alla data di approvazione del presente Documento descrittivo la documentazione di cui UBI Assicurazioni si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 include quanto di seguito a titolo esemplificativo indicato:

- Statuto sociale;
- Regolamento aziendale, che definisce i rapporti con la Capogruppo e quelli funzionali all'interno della Società, definisce e coordina i compiti e le responsabilità degli Organi societari e disciplina le responsabilità fondamentali e le attività principali delle Unità organizzative e dei Comitati della Società;
- Codice di comportamento, che descrive i principi etici della Società;
- Contratti di *service* infragruppo relativi alla prestazione di servizi informatici, dell'attività di revisione interna e di servizi in materia di Risorse Umane;
- Convenzioni per la distribuzione di prodotti assicurativi, che hanno ad oggetto il conferimento dell'incarico ad una banca di promuovere e collocare i prodotti assicurativi del ramo danni di UBI Assicurazioni;
- Lettere di incarico ad agente di città, che hanno ad oggetto il conferimento dell'incarico relativo alla conservazione, aggiornamento, sviluppo e gestione del portafoglio clienti di UBI Assicurazioni;
- Normativa interna, che include *policy*, procedure, circolari e norme per l'attribuzione e l'uso della firma sociale.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UBI ASSICURAZIONI S.P.A.

3.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Assicurazioni e la metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di UBI Assicurazioni da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder, manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

UBI Assicurazioni ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida ABI e nelle Linee guida ANIA.

Il presente Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Assicurazioni S.p.A. è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

(i) nella parte generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di UBI Assicurazioni);
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Assicurazioni;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza di UBI Assicurazioni, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;
- ai criteri di aggiornamento del modello;

(ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta da UBI Assicurazioni per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà – sulla base della metodologia di progetto applicata – anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.1.1 Identificazione delle aree di rischio.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, le "persone chiave").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1:

- inventario completo di tutti i processi e sottoprocessi aziendali;
- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

3.1.2 Rilevazione della situazione esistente (*as-is*).

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso le interviste alle persone chiave, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In questa fase viene realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. MIAR – Matrice Individuazione Aree di Rischio).

L'analisi è compiuta attraverso interviste con le persone chiave con l'ulteriore scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedure formalizzate;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

La fase 2 è quindi caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

Al termine della fase 2 viene elaborata la MIAR definitiva e si procede alla rilevazione della situazione aziendale (la c.d. mappatura delle attività sensibili).

3.1.3 Gap analysis e piano di azione (*action plan*).

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (il c.d. "piano di azione" o anche "*action plan*").

Al termine della fase 3, vengono prodotte schede (condivise) che illustrano in un unico contesto i risultati della *as is analysis* e della *gap analysis* e il piano di azione (*action plan*). Sulla scorta di dette schede viene redatto un *executive summary* da presentare al Consiglio di Amministrazione.

3.1.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Scopo della fase 4 è la definizione/aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001* della Società, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, alle Linee guida ABI e alle Linee guida ANIA.

La realizzazione della fase 4 è supportata dalle scelte di indirizzo degli organi istituzionalmente preposti alla gestione della materia.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza di UBI Assicurazioni.

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁶⁵.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁶⁶, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. 231/2001⁶⁷.

Le Linee guida di Confindustria, che qui, come già indicato⁶⁸, si citano in quanto rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

⁶⁵ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”.

⁶⁶ Iannini, *Le misure organizzative di prevenzione*, in atti del convegno *Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e privato*, Milano, 16 giugno 2003, 4 ss. Si segnala quanto affermato dal Direttore generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia:

- “l'organismo si dovrà trovare in una posizione gerarchica la più elevata possibile (dovrà essere collocato a livello di presidente operativo, amministratore delegato, consiglio di amministrazione nel suo complesso, collegio sindacale)”;
- “non dovrà partecipare a nessuna decisione operativa”;
- “dovrà essere costituito di professionalità particolari per svolgere l'attività assegnata, sia in fase preventiva (con l'apporto anche di professionalità di tipo investigativo e tecnico-giuridico) che di eventuale successiva analisi delle ragioni della commissione dei reati, nonostante l'adozione di modelli preventivi”;
- “(...) Ogni azienda dovrà valutare se appoggiarsi a strutture di controllo già esistenti, quali per es. gli Internal Auditing che, opportunamente integrati, potrebbero soddisfare le esigenze indicate dalla legge”.

⁶⁷ Secondo l'opinione dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), le soluzioni adottabili dalle società in ordine all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza potrebbero essere diversificate, potendo contemplare, in alternativa all'utilizzo - ove esistente - della “funzione” di controllo interno, altre opzioni. Secondo tale opinione, comunque, non sarebbe riscontrabile un unico modello ideale di Organismo di Vigilanza. Il Legislatore, infatti, non avrebbe inteso fornire indicazioni precise in merito ma, esprimendosi in termini generici, avrebbe preferito rinviare la definizione dell'Organismo di Vigilanza alle singole e concrete scelte organizzative aziendali, idonee a individuare la soluzione più efficiente e al tempo stesso efficace rispetto a ciascuna realtà operativa (si v. *Circolare Assonime*, cit., 9, secondo la quale “In ragione delle caratteristiche di efficienza operativa che l'organismo di vigilanza deve possedere in relazione ai compiti affidatigli e della necessità che l'organismo di vigilanza sia costituito all'interno dell'ente, non si ritiene che si possa individuare l'organismo di vigilanza nel Consiglio di Amministrazione né nel Collegio Sindacale.”).

⁶⁸ Si veda in proposito quanto specificamente indicato nella nota 5 al Capitolo 1, paragrafo 1.1, del presente documento.

In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l’inserimento dell’organismo di vigilanza “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”, la previsione di un “*riporto*” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al “*bagaglio di strumenti e tecniche*”⁶⁹ necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “*priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*”⁷⁰.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’organismo di vigilanza⁷¹. In assenza di tali indicazioni, UBI Assicurazioni ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria struttura organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto. Con riferimento alla individuazione dell’organismo di vigilanza, le Linee guida ABI affermano che “*la diversificazione dei soggetti cui la normativa in questione si riferisce e la genericità del concetto di ‘organismo dell’ente’ giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi. Anche nel settore bancario, del resto, coesistono realtà societarie con caratteristiche*

⁶⁹ “*Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico*”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 36. In particolare, si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all’atto del disegno del modello organizzativo e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione;
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- *a posteriori*, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

A titolo esemplificativo, le Linee guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti);
- *flow-charting* di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza;
- tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- elementi di psicologia;
- metodi per l’individuazione di frodi.

Si veda, ancora, Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 36.

⁷⁰ In proposito le Linee guida ANIA indicano che “*l’organismo deve svolgere le sue funzioni in piena “autonomia”, nel senso che esso non deve operare alle dipendenze e in base alle direttive di alcuna altra funzione dell’ente né dell’alta direzione né dell’organo decisionale: esso, quindi, deve agire in base alle finalità attribuitegli dalla legge e per la loro soddisfazione, correlando ad esse, sulla base della capacità professionale che esprime, la sua concreta attività. Parimenti, non gli devono essere affidati incarichi di carattere operativo, poiché, coinvolgendolo nelle decisioni e nell’attività dell’ente, potrebbero incidere negativamente sulla serenità di giudizio nell’espletamento del controllo e quindi sulla predetta autonomia. Ancora, esso deve svolgere la propria funzione con continuità di azione, vale a dire in via esclusiva*”.

⁷¹ Le Linee guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 “*non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di vigilanza (Odv)*. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell’Odv componenti interni ed esterni all’ente (...). Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, la scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell’ente”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 32 s.

*dimensionali, di attività e strutturali assolutamente non omogenee, fatto questo che comporta la necessaria differenziazione anche delle risposte che le singole banche daranno ai principi enunciati dal decreto legislativo in generale ed a tale specifica prescrizione in particolare*⁷².

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 e alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali *in primis* l'ABI e l'ANIA, UBI Assicurazioni ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") in un organismo collegiale composto da:

- un professionista esterno (munito delle competenze specifiche di seguito indicate);
- il responsabile della funzione *Compliance*;
- il responsabile della funzione Revisione Interna.

La scelta di creare una funzione *ad hoc* costituita sia da professionalità interne alla Società che esterne ad essa è stata giudicata idonea in quanto: i) l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dalle linee di riporto verso il vertice aziendale operativo assicurate all'Organismo di Vigilanza; ii) la professionalità specifica in materia è assicurata, oltre che dalla presenza del responsabile della *Compliance* e del responsabile della Revisione Interna, dalla presenza del professionista esterno che completa le competenze presenti nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza con la propria esperienza e professionalità giuridica; iii) la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di risorse dedicate all'attività di vigilanza del Modello e prive di mansioni operative⁷³.

Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza si avvale di un'unità, inserita nell'ambito del Servizio Revisione Interna della Società.

⁷² Si vedano le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 2 (*L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*), paragrafo 2.1 (*Il disposto normativo*), 21.

⁷³ In tema di identificazione dell'organismo di vigilanza, si rileva che le Linee guida ANIA precisano che "*L'organismo, nella sua struttura e nella relativa responsabilità, può essere, anche in ragione delle dimensioni dell'ente, di tipo monocratico o di tipo collegiale. Nel caso della soluzione monocratica, l'organismo si identifica in un soggetto persona fisica, interna o esterna all'azienda purché all'uopo qualificata, fatta sempre salva la possibilità per essa di avvalersi dell'apporto di altre professionalità interne o esterne all'ente. Nel caso della soluzione collegiale, l'organismo si identifica in una pluralità di soggetti persone fisiche, che possono essere di estrazione interna, in tutto o in parte, all'ente - ad esempio, uno o più consiglieri di amministrazione non esecutivi o non esecutivi indipendenti, un sindaco, il responsabile o esperti della funzione di controllo interno, il responsabile della funzione di conformità, i responsabili di altre funzioni, quali il servizio legale, ecc., nonché possibili consulenti esterni - ovvero di estrazione esterna all'ente. In entrambi i casi devono ricorrere precise garanzie di stabilità, qualificazione professionale, efficienza operativa e continuità di azione, indipendenza e autonomia e connessa libertà di giudizio*".

Si ricorda, inoltre, che le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 2 (*L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*), paragrafo 2.3 (*Soluzioni possibili*), 22, indicano quali opzioni possibili per l'ente, al momento dell'individuazione e configurazione dell'Organismo di Vigilanza:

- la creazione di una funzione *ad hoc*, costituita sia da professionalità interne alla banca (come legali, esperti contabili, di gestione del personale, di controllo interno nonché, ad esempio, un membro del collegio sindacale) che esterne ad essa (consulenti, esperti di revisione, ecc.), con la presenza di uno o più amministratori non esecutivi (o indipendenti);
- l'identificazione dell'organismo di controllo con l'*internal auditing*;
- l'attribuzione della funzione di controllo ad un organismo composto da soli amministratori non esecutivi o indipendenti, secondo il modello, noto alle banche quotate, del comitato di *audit*.

4.2 Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di UBI Assicurazioni è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione⁷⁴, sentito il Collegio sindacale; i suoi membri decadono in concomitanza della cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.

In caso di decadenza, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità⁷⁵.

⁷⁴ In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte di suoi esponenti, se, fra l'altro, l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati. La norma non fornisce ulteriori indicazioni su cosa debba intendersi per "organo dirigente". Tuttavia, sulla base di quanto espresso dalla dottrina prevalente, delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla *best practice*, sembra potersi sostenere che, con riferimento alle società azionarie munite di un sistema di amministrazione e controllo tradizionale, l'organo deputato all'adozione dei modelli organizzativi debba identificarsi con il consiglio di amministrazione. Sul punto l'ABI, nelle proprie linee guida, precisa che "il dettato della norma, necessariamente generico attesa la assoluta diversità dei soggetti cui si riferisce, consente di ritenere che, per le banche, l'«organo dirigente» sia il consiglio di amministrazione" (*Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, 20). Logico corollario di tale impostazione è l'attribuzione al medesimo consiglio di amministrazione della competenza relativa alla nomina dell'organismo di vigilanza. Detto organismo rappresenta, infatti, un elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed efficace attuazione spetta appunto all'organo dirigente.

In tema di competenza relativa alla nomina dell'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001, si segnala quanto espresso in dottrina da Paliero, in atti del convegno *La riforma dei reati societari e la responsabilità "amministrativa" delle società nel nuovo diritto dell'economia*, Milano, 21-22 marzo 2002, 12 ss.: "quanto alla costituzione, è da ritenere che l'organismo interno debba essere istituito dal vertice dell'ente (Consiglio di Amministrazione). Il d.lgs. affida all'organo dirigente la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati: sembra, perciò ragionevole e coerente con questa disposizione ritenere che spetti alla dirigenza il potere di nominare l'organismo preposto alla sorveglianza sull'effettività dei modelli. In favore di questa soluzione milita anche la circostanza che, nell'esercizio delle sue funzioni, l'organismo interno di controllo è chiamato a "dialogare" con il vertice, al quale, oltre ad essere legato contrattualmente, è ovviamente tenuto a riferire sull'attività svolta e sulla presenza di irregolarità o di situazioni a rischio che impongano l'immediato intervento degli organismi dirigenziali. Tra i due organi in questione, dunque, sussiste un'interdipendenza funzionale così stretta che riesce arduo profilare un coinvolgimento dell'assemblea dei soci nella nomina dell'organo interno di controllo. Questo nel caso in cui l'organo debba, come di regola, secondo lo spirito del modello, controllare l'operato dei singoli amministratori delegati. Per contro, nell'eventualità, piuttosto rara, che l'amministrazione venga esercitata interamente dal Consiglio di Amministrazione (art. 2380, comma 2, c.c.), la nomina dell'organismo potrebbe far capo all'assemblea: in questo caso, tuttavia, l'organismo di controllo non potrebbe certo avere come interlocutore l'organo controllato (il Consiglio di Amministrazione), ma dovrebbe fare riferimento (per la segnalazione di irregolarità o per l'attivazione di procedimenti disciplinari) congiuntamente al collegio sindacale e all'assemblea. Resta fermo, comunque, che la natura privatistico-contrattuale dell'organismo legittima l'introduzione di apposite norme statutarie dirette a disciplinare le modalità di costituzione di tale organo di controllo ad hoc".

⁷⁵ "Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera professionale⁷⁶;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o reati ad essi assimilabili;
- provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne notizia agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società; funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente

viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni". Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 37 s.

⁷⁶ Le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 2 (*L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*), paragrafo 2.4.4 (*Requisiti dei membri dell'organismo*), 25, indicano espressamente che, ove sia nominato membro dell'organismo di vigilanza un amministratore non esecutivo indipendente, questi *non dovrà intrattenere, direttamente, indirettamente, relazioni economiche (quali ad esempio, l'aver intrattenuto prestazioni professionali nell'anno in corso e nel precedente; l'aver rapporti di natura commerciale nell'anno in corso e nel precedente, ecc.) con la società, le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione.*

dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rinunciare all'incarico deve darne immediatamente notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza a sua volta informa tempestivamente sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, sia il Presidente del Collegio sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia del presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta fino alla successiva riunione dell'Organismo medesimo dal componente più anziano.

Rappresentano cause di decadenza dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza la cessazione, a qualsiasi titolo, del componente dell'Organismo di Vigilanza dalla carica ricoperta nel Consiglio di Amministrazione di UBI Assicurazioni ovvero dalla funzione aziendale ricoperta.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il nuovo componente, ove nominato, scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – informato il Collegio sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Le regole operative di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono previste nel Regolamento dello stesso che è parte integrante del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in

- conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
 - rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
 - segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
 - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio sindacale;
 - promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
 - promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
 - fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
 - predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
 - formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
 - accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/unità organizzativa, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
 - richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti, promotori finanziari e rappresentanti esterni alla Società;
 - promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Capitolo 5 della parte generale del presente Documento descrittivo;
 - verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001;
 - in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza può giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società – o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Società sulla base di contratti di servizi infragruppo – ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Ulteriori competenze dell'Organismo di Vigilanza in tema di attività di formazione e comunicazione relative al Modello e in materia di aggiornamento dello stesso vengono di seguito specificate rispettivamente nei successivi Capitoli 6 e 7 della presente parte generale di questo Documento descrittivo.

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Assicurazioni cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4.4 Verifiche e controlli sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società – o presenti presso UBI Banca e che prestano la propria attività a favore della Società sulla base di contratti di servizi infragruppo – con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

In proposito le Linee guida ABI chiariscono che *l'art. 6, comma 1, del decreto fa riferimento ad un organismo dell'ente. Ciò non esclude che detto organismo possa (e debba, ove necessario) servirsi, nell'esercizio della sua attività, anche in modo permanente, della collaborazione di soggetti esterni alla banca, come ad esempio la società di revisione (al fine, ad esempio, di acquisire informazioni) ovvero di consulenti esterni (esperti di diritto del lavoro, di controllo interno, ecc.)*⁷⁷.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza⁷⁸.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli⁷⁹.

4.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.

⁷⁷ Così le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 2 (*L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*), paragrafo 2.2 (*L'organismo "dell'ente"*).

⁷⁸ *"Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo"*. Così, con riferimento alla possibilità dell'istituzione di un organismo di vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *internal auditing*), Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 43.

⁷⁹ Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001⁸⁰.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.⁸¹.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari⁸².

Per quanto concerne agenti, promotori finanziari, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente, gli agenti, i promotori finanziari, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con UBI Assicurazioni e l'attività svolta nei confronti di UBI Assicurazioni, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo 4.5.1;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Collegio sindacale.

⁸⁰ In proposito le Linee guida ANIA precisano che a fronte dei compiti dell'organismo di vigilanza “*non può non esservi anche l'onere per tutte le strutture aziendali - tra cui anche il responsabile per il rispetto delle normative in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario del terrorismo nelle imprese esercenti le assicurazioni vita - e per gli stessi singoli dipendenti di informare l'organismo medesimo su ogni attività rilevante o potenzialmente rilevante ai sensi del decreto n. 231, in conformità di quanto previsto al riguardo dal “modello”, e su eventuali evidenze, segnali, particolari che possano far pensare ai reati considerati dal decreto n. 231*”.

⁸¹ Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende*” (art. 2104 c.c.) e “*Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*” (art. 2105 c.c.).

⁸² “*Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione*”. Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 46.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come "a rischio" (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

4.5.1 Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate, per iscritto e in forma non anonima con le seguenti modalità:

- **e-mail:** odv231@ubiassicurazioni.it
- **lettera all'indirizzo:** UBI Assicurazioni S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Piazzale F.lli Zavattari, 12
20149 - Milano

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

4.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio sindacale e del Direttore generale.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale;
- ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso⁸³.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti⁸⁴.

⁸³ *“Elemento importante di prevenzione e di autotutela del “modello” è senz'altro la predisposizione di un sistema disciplinare che, in conformità dell'art. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), del decreto n. 231, preveda la comminazione di sanzioni a fronte delle eventuali violazioni e del mancato rispetto delle disposizioni del “modello” stesso e del codice etico. (...) Ai sensi della norma citata, l'intervento sanzionatorio è richiesto a prescindere dal fatto che la violazione o il mancato rispetto del “modello” abbiano o meno dato luogo anche ad un reato o illecito e che si sia instaurato un giudizio penale, dovendosi proteggere comunque il funzionamento del “modello” in quanto tale e farlo in modo tempestivo. In quest'ottica, devono essere previste sanzioni nei confronti di quanti, nella ordinaria funzione di direzione o di vigilanza, per negligenza o per imperizia, non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare violazioni del “modello” ed eventualmente correlate commissioni di reati considerati dal decreto n. 231. Dal punto di vista del contenuto il “modello” potrebbe delineare un sistema sanzionatorio completo, indicando le fattispecie sanzionabili, le relative sanzioni, le modalità di accertamento, le modalità di applicazione delle sanzioni, ma sembra tuttavia logico che il “modello”, nel disegnare il proprio sistema disciplinare, rimandi a modalità e strumenti già utilizzati dall'ente (...) e ne rimetta l'applicazione alla competenza dell'organo ordinariamente deputato a ciò nell'organizzazione dell'ente stesso. Ovviamente, come in ogni ipotesi di sanzioni, l'ente deve curare la tipicità delle violazioni od omissioni e delle relative sanzioni e assicurare la massima pubblicità del sistema disciplinare in parola presso tutti coloro nei confronti dei quali esso possa essere applicato. In concreto, per i dipendenti può utilizzarsi il sistema sanzionatorio ordinario di cui al contratto nazionale di categoria e agli accordi aziendali in vigore presso l'ente, rimettendone l'applicazione all'organo ordinariamente deputato a ciò nell'ente stesso, eventualmente anche d'intesa con l'organismo di vigilanza. Le sanzioni possono variare dai provvedimenti disciplinari di diversa intensità sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Esse devono rispettare forme e procedure predisposte sia dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), la quale in particolare, all'art. 7, impone la tipicità e la pubblicità - mediante affissione in luogo accessibile a tutti - delle misure sanzionatorie previste per fattispecie altrettanto definite e pubblicizzate, sempre nel rispetto degli accordi e dei contratti di lavoro, sia da eventuali leggi speciali. Nel caso di soggetto che rivesta una posizione apicale nell'ente, le sanzioni possono essere di tipo societario, cioè quelle previste dalla normativa societaria, ovvero di tipo contrattuale e, secondo la gravità o la ripetizione della violazione od omissione, andare dalla semplice contestazione ufficiale sino alla interruzione del rapporto (revoca, risoluzione ecc.) deliberata dall'organismo competente e alla richiesta dei relativi danni, prevedendo tutto ciò nella disciplina del rapporto medesimo. Lo stesso è a dirsi nel caso di rapporti con collaboratori esterni e con consulenti esterni verso i quali l'ente eserciti, come più volte detto, un potere di direzione o di vigilanza”.* ANIA, Linee guida cit., 27 s.

⁸⁴ L'Associazione Italiana Internal Auditors, *Position Paper – D.L.vo 231/2001 – Responsabilità amministrativa delle società: modelli organizzativi di prevenzione e controllo*, ottobre 2001, 27 s., passando in rassegna i sette requisiti che, secondo le *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi (1997 *Federal Sentencing Guidelines Manual* - cap. 8: *Sentencing of organizations*), devono presentare i *compliance programs* al fine di costituire un efficace modello volto a prevenire e scoprire violazioni, come tale idoneo a mitigare la responsabilità della società, riporta il requisito n. 6 (meccanismi disciplinari) commentandolo come segue:

“The standards must have been consistently enforced through appropriate disciplinary mechanism, including, as appropriate, discipline of individuals responsible for the failure to detect an offense. Adequate discipline of individuals responsible for an offense is a necessary component of enforcement; however, the form of discipline that will be appropriate will be case specific.”

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria⁸⁵ e/o del procedimento eventualmente avviato dalla Consob, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti⁸⁶.

“Gli standard devono essere stati resi esecutivi in maniera coerente mediante appropriati meccanismi disciplinari, che comprendano, quando appropriato, anche la punizione di persone responsabili di non aver scoperto una violazione. L'adeguata punizione delle persone responsabili di una violazione è una componente necessaria dell'efficacia esecutiva, tuttavia, la congruità della punizione dovrà fare riferimento allo specifico caso esaminato”.

Si segnala che recentemente è stata emanata una versione aggiornata delle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi (2004 *Federal Sentencing Guidelines Manual* - cap. 8: *Sentencing of organizations*), la quale nell'elencare i sette requisiti che devono presentare i *compliance programs* al fine di costituire un efficace modello volto a prevenire e scoprire violazioni, come tale idoneo a mitigare la responsabilità della società, riporta il requisito n. 6 commentandolo come segue:

“The organization's compliance and ethics program shall be promoted and enforced consistently throughout the organization through (A) appropriate incentives to perform in accordance with the compliance and ethics program; and (B) appropriate disciplinary measures for engaging in criminal conduct and for failing to take reasonable steps to prevent or detect criminal conduct”.

“Il codice etico e il compliance program dell'ente devono essere divulgati e resi esecutivi in maniera coerente all'interno dell'ente mediante (A) appropriati incentivi ad agire in conformità con il codice etico e il compliance program: e (B) appropriati meccanismi disciplinari che prevedano la punizione in caso di coinvolgimento in attività illecite e di mancata adozione delle misure necessarie per individuare una condotta criminosa”.

La norma italiana contiene il richiamo ripetuto – all'art 6, punto 2 e) ed all'art. 7 punto 4 b) – alla necessità che, ai fini dell'efficacia del modello, sia presente *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.* Nel descrivere le caratteristiche che il sistema disciplinare deve possedere per essere considerato efficace, la dottrina esprime il timore che i provvedimenti disciplinari possano, di fatto, essere applicati solo nei riguardi di chi operi in una posizione di basso livello o sia già figura marginale o *“in disgrazia”*, lasciando immune il Vertice Esecutivo. La dottrina internazionale indica quali requisiti essenziali ai fini dell'efficacia dei meccanismi disciplinari l'equità e la coerenza. Si ravvisa inoltre l'opportunità della presenza di un organismo o di un meccanismo di esame centralizzato, che garantiscano la sussistenza di tali requisiti. Il requisito qui esaminato sottolinea inoltre la responsabilità dei manager di vigilare sul comportamento dei propri collaboratori, con attività volte alla verifica delle loro azioni nell'ambito delle aree a rischio”.

Si veda, inoltre, Propper, *Corporate fraud investigations and compliance programs*, Oceana Publications, 2000, 140 s., che, a proposito del *code of conduct* (definito come *“a centerpiece of a compliance program”*), afferma: *“(…) the code should announce that employees who violate code provisions will be sanctioned for their misconduct, and it should indicate the range of sanctions that may be applied. The sanctions may range from a reprimand for minor or unintentional violations up to termination for cause for serious violations. The Sentencing Guidelines recognize that “the form of discipline that will be appropriate will be case specific”. If the company is serious about its code of conduct, then it must be prepared to enforce it and to impose serious sanctions for significant misconduct. Furthermore, the Guidelines note that disciplinary actions sometimes may need to be taken not only against the offender but also against individual responsible for the failure to detect an offense”.*

⁸⁵ *“La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale”.* Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2008, 30.

⁸⁶ Sul punto si vedano le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 5 (*Il sistema disciplinare*) paragrafo 5.2 (*Rapporti con il sistema penale*), 40, dove si dice che *“il sistema disciplinare, sempre nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, può essere elaborato ed applicato a prescindere dalla rilevanza penale della condotta; esso è autonomo rispetto all'eventuale azione penale ed, anzi, deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema del diritto penale ed amministrativo; avendo una specifica funzione preventiva e non meramente punitiva. Ciò significa che la banca deve tempestivamente reagire alla violazione delle regole di condotta, anche se il comportamento del soggetto non integri gli estremi del reato ovvero non determini responsabilità diretta dell'ente medesimo. Sempre in termini generali, la reazione della banca può quindi prescindere dall'accertamento della*

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di UBI Assicurazioni degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di UBI Assicurazioni costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che nell'ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto per i dirigenti delle imprese assicuratrici (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Assicurazioni").

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di UBI Assicurazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare già emanato da UBI Assicurazioni e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

rilevanza penale della condotta del soggetto. Infatti, costituisce un principio giuslavoristico consolidato – ben estensibile anche ai rapporti di lavoro parasubordinato – quello secondo cui la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere, in maniera più o meno intensa, sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, possono e devono essere valutate separatamente dalla eventuale rilevanza penale della condotta".

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di UBI Assicurazioni.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante⁸⁷ e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, UBI Assicurazioni intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni⁸⁸.

Fermi restando gli obblighi in capo a UBI Assicurazioni derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di **“rimprovero verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

⁸⁷ Ciò nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui *“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”*. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L'onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell'onere di affissione e l'esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l'affissione costituisce l'unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 subordina l'esonero della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell'affissione.

⁸⁸ Sul punto le *Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche*, del febbraio 2004, serie Legale n. 9, capitolo 5 (*Il sistema disciplinare*) paragrafo 5.5 (*L'applicazione del sistema disciplinare - procedure e pubblicità*), 42, chiariscono che *“il fatto che per i lavoratori subordinati le esigenze di cui al decreto in esame possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso la semplice integrazione del codice disciplinare già esistente presso le banche, fa sì che sia sufficiente rinviare ai modelli gestionali che si sono consolidati nei trent'anni di vigenza dell'art. 7 l. n. 300/1970, anche in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine agli adempimenti richiesti per garantire la conoscenza preventiva del lavoratore del rapporto inadempimento-sanzione (codice disciplinare, pubblicità, affissione, ecc.), il rispetto delle modalità procedurali (contestazione dell'addebito, diritto di difesa, termini dilatori, tempestività, ecc.) e degli ambiti di esercizio del potere (sanzioni tipiche, proporzionalità, licenziamento disciplinare, ecc.)”*.

- Incorre nel provvedimento di **“biasimo inflitto per iscritto”**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- Incorre nel provvedimento della **“sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- Incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giustificato motivo”** il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società.
- Incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giusta causa”** il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

E’ fatta salva la prerogativa di UBI Assicurazioni di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore generale, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore generale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, UBI Assicurazioni una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4 Misure nei confronti dei sindaci.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci⁸⁹, il Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 Misure nei confronti di *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

⁸⁹ Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di UBI Assicurazioni. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.

Resta ovviamente salva la prerogativa di UBI Assicurazioni di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa.

UBI Assicurazioni, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione⁹⁰.

In particolare, obiettivo di UBI Assicurazioni è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di UBI Assicurazioni in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello” e di “promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”⁹¹.

⁹⁰ Si rileva che *The 2004 Federal Sentencing Guidelines Manual* – cap.8: *Sentencing of organizations* sul punto precisa che: “4 (A) *The organization shall take reasonable steps to communicate periodically and in a practical manner its standards and procedures, and other aspects of the compliance and ethics program, to the individuals referred to in subdivision (B) by conducting effective training programs and otherwise disseminating information appropriate to such individuals' respective roles and responsibilities.*

(B) The individuals referred to in subdivision (A) are the members of the governing authority, high-level personnel, substantial authority personnel, the organization's employees, and, as appropriate, the organization's agents”.

Nella libera traduzione italiana: “L'organizzazione deve adottare misure ragionevoli volte a comunicare periodicamente ed in maniera efficace standard e procedure, ed altri aspetti del codice etico e del compliance program, alle persone cui si riferisce il punto (B) istituendo efficaci programmi di formazione o divulgando altrimenti a tali soggetti le informazioni appropriate con riferimento al proprio ruolo e alle loro responsabilità.

(B) I soggetti cui si riferisce il punto (A) sono i membri delle autorità governative, il personale di alto livello, il personale veramente autorevole, i dipendenti dell'ente, e, se opportuno, gli agenti dell'ente”.

In proposito le Linee guida ANIA suggeriscono che “il “modello” presenti le linee guida per la concreta organizzazione della vigilanza interna improntandosi alle seguenti caratteristiche e direttrici funzionali: (...) disporre la massima pubblicità del “modello” all'interno dell'ente utilizzando le ordinarie, e talora obbligatorie, forme di comunicazione interna, e comunque far sì che in ogni momento tutti i dipendenti possano prenderne visione o averne conoscenza; prevedere di portare i principi che hanno informato il “modello” a conoscenza delle entità o figure che collaborano o interagiscono con l'ente, nonché di portare il “modello”, almeno per la parte che le riguarda, a conoscenza di quelle tra le predette entità o figure che siano sottoposte alla direzione o vigilanza dell'ente”.

⁹¹ Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

6.2 Dipendenti e componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, UBI Assicurazioni promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull'*Intranet* aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di UBI Assicurazioni saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con UBI Assicurazioni rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi UBI Assicurazioni fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

UBI Assicurazioni, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

6.4 Attività di formazione.

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di UBI Assicurazioni dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello⁹².

UBI Assicurazioni persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Società predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte (eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti), specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

⁹² In proposito le Linee guida ANIA suggeriscono che “il “modello” presenti le linee guida per la concreta organizzazione della vigilanza interna improntandosi alle seguenti caratteristiche e direttrici funzionali: (...) prevedere lo svolgimento di specifici corsi per la formazione del personale e di quanti altri sottoposti alla direzione o vigilanza dell'ente e la loro sensibilizzazione con riguardo al rischio di commissione dei reati considerati dal decreto n. 231. La formazione deve essere adeguata per tutti i destinatari”.

CAPITOLO 7

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e, sentito il Collegio sindacale, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione⁹³.

⁹³ In proposito le Linee guida ANIA suggeriscono che “il “modello” presenti le linee guida per la concreta organizzazione della vigilanza interna improntandosi alle seguenti caratteristiche e direttrici funzionali: (...) prevedere una attività di costante verifica e di eventuale conseguente adeguamento o aggiornamento del “modello”, in connessione sia con l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, sia con l'operatività dell'ente, sempre in funzione dei rischi concreti a cui l'ente può essere esposto ai sensi del decreto n. 231. In quest'ottica e a regime, deve essere impostata ed effettuata, secondo una cadenza predeterminata, anche una reiterazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi in parola, di cui si è detto alle lettere b) e c) del presente capo, attività da rendere sistematiche mediante idonee procedure allorché ricorrano particolari circostanze di allarme (ad esempio, precedenti violazioni, avvicendamenti di personale ecc.)”.

PARTE SPECIALE

Premessa.

La struttura del presente Documento descrittivo prevede l'illustrazione nella parte speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

Tali presidi si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali delle attività**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici** che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- a) **Segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) **Norme**: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello.
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale si compone di 10 capitoli ciascuno dedicato ad una categoria di reati (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti a livello di Gruppo utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali, e sono stati successivamente adottati dalla Società con gli opportuni adattamenti operati in ragione del proprio modello di *governance* e assetto organizzativo e tenendo in considerazione le indicazioni fornite dalle Linee guida ANIA.

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "tracciabilità" e "segregazione" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo "poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I protocolli specifici relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

In attesa di una sezione delle Linee guida ABI (o di altre associazioni) o delle Linee guida ANIA espressamente dedicata alla materia, i protocolli specifici relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono stati elaborati sulla base:

- dello *standard* ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda;
- del *framework* COBIT, che rappresenta il modello di riferimento per la gestione della *Information and Communication Technology* (ICT);
- del SAS 70, *audit standard* riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi.

Detti protocolli specifici, laddove l'attività sensibile ai fini di tali delitti informatici e trattamento illecito dei dati cui sono associati sia svolta in regime di *outsourcing* da altra società del Gruppo o fornitore esterno, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer* e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel *Service Level Agreement* (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello.
- **Presidi di controllo:** nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero essere ascritti alla Società.

CAPITOLO 1

I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale).

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi⁹⁴.

⁹⁴ **Bibliografia in materia di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea:** Benussi, *Note sul delitto di malversazione a danno dello Stato*, RTDPE 1997, 1035; Benussi, *sub art. 316 bis*, in *Codice penale commentato. Parte speciale*, a cura di Dolcini – Marinucci, II, Milano, 1999. Bolognini, *Malversazione a danno dello Stato*, in AA.VV., *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di D'Avirro, Padova 1999; Cacciavillani – Calderone, *I delitti dei pubblici ufficiali nell'attività amministrativa*, Padova, 2001; Coppi, *Profili dei reati di malversazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, in *Studi Latagliata* 1993, 60; Corradino, *Aspetti problematici dell'art. 316 bis c.p.*, RTDPE 1993, 659; De Leo, *La malversazione ai danni dello Stato*, QCSM 1992, 93; Grosso, *Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: pregi e difetti del testo "2 maggio 1989"*, RDPP 1989, 1154; Grosso, *Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione: brevi annotazioni a margine del testo approvato dalla Camera dei deputati*, RIDPP 1990, 700; Grosso, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice Penale. Parte speciale*, diretto da Bricola – Zagrebelsky, IV, Torino, 1996; Gullo, *Malversazione a danno dello Stato*, in AA.VV., *Dizionario dei reati contro l'economia*, a cura di Marini – Paterniti, Milano, 2000, 418 ss; Iadecola, *la riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1992; Marconi, *Malversazione ai danni dello Stato*, in *Studi Latagliata*, 1993, 56; Marconi, *Malversazione a danno dello Stato*, EGT-A. XIX, 1995; Mezzetti, *La tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea*, Padova, 1994; Padovani, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, CG 1990, 540; Pagliaro, *Relazione introduttiva*, in Stile (a cura di), *La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*, 1987, 1; Pelissero, *Osservazioni sul nuovo delitto di malversazione a danno dello Stato*, RIDPP 1992, 179; Pisa, *Commento all'art. 31. 26 aprile 1990*, n. 86, LP 1990, 279; Pisa, *Commento all'art. 316 bis*, in Padovani (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1996, 36; Russo, *I reati contro la Pubblica Amministrazione*, 1991; Scordamaglia, *Malversazione a danno di privati*, EDD, XXV, 1975, 272; Scordamaglia, *La modifica dei delitti di peculato e di malversazione: una reformatio in pejus?*, in Stile (a cura di), *La riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*, 1987, 241; Scotti, *La nuova fattispecie di malversazione a danno dello Stato: primi rilievi*, RIDPP 1991, 966; Segreto-De Luca, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*,

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc;
- rilasciando coperture assicurative necessarie al contraente per la percezione di erogazioni pubbliche, poi, in tutto o in parte, non correttamente utilizzate.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale).

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura⁹⁵.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente;
- rilasciando coperture assicurative necessarie al contraente per la percezione di erogazioni pubbliche non dovute.

1995; Severino Di Benedetto, *Le nuove definizioni delle figure di pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio nel testo riformato degli artt. 357 e 358 c.p.*, in *Studi Latagliata*, 1993, 338.

⁹⁵ **Bibliografia in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** Galasso, *Finanziamenti pubblici*, in *NNDI*, App., III, Torino, 1982, 778 ss; Manacorda, *Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi comunitari*, *DPP*, 2001, 424; Marini, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999, 439 ss.; Marini, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1970, 70 ss; Marini, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 308 ss; Pelissero, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, *RIDPP*, 1991, 930; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 1995, 301; Segreto - De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1999.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale).

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico⁹⁶.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che

⁹⁶ **Bibliografia in materia di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico:** Capoccia, *Orientamenti giurisprudenziali sul danno*, *N Dir* 1989, 369; Caraccioli, *Reati di mendacio e valutazioni*, 1962; Carnelutti, *Truffa o estorsione*, *FI* 1944-1946, II, 177; Cortese, *La struttura della truffa*, 1968; Crespi, *Il comportamento fraudolento e l'incusso timore di un pericolo immaginario*, *RIDPP* 1963, 154; De Nipis Siniscalchi, *Osservazioni sul rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa in danno dello Stato*, *CP* 1984, 569; De Nuzzo, *Brevi note in tema di procedibilità del reato di truffa in danno dell'Enel*, *RP* 1995, 62; De Vero, *Truffa a tre soggetti ed autorità del giudicato nella c.d. truffa processuale*, *AP* 1977, I, 166; Del Tufo, *Profili critici della vittimo-domatica*, 1990; P. Dell'anno, *Aspetti processuali della repressione delle frodi in danno degli interessi finanziari dell'unione europea*, *CP* 1995, 740; Ferrato, *Truffa in danno dello Stato e leggi speciali* *RP* 1968, II, 353; Fiandaca, *Frode valutaria a truffa in danno dello Stato*, *FI* 1981, II, 431; Fiandaca – Musco, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2002, 184 ss; Greco, *Obbligazioni naturali ed ingiusto profitto nei reati contro il patrimonio*, *GP* 1973, II, 159; La Cute, *Truffa (diritto penale)*, *EdD*, XLV, 1992, 243; Leoncini, *I rapporti tra contratto, reati-contratto e reati in contratto*, *RIDPP* 1990, 997; Lombardi, *EF*, VI, 1962, 736; Lombardo, *Esperienze giudiziarie e prospettive nella repressione delle frodi nelle sovvenzioni comunitarie*, *CP* 1994, 2595; F. Mantovani, *Contributo allo studio della condotta nei delitti contro il patrimonio*, 1968; M. Mantovani, *Dolo, truffa, annullabilità del contratto*, *NGC* 1987, I, 271; Mariconda, *Truffa e contrarietà del contratto a norme imperative*, *CG* 1987, 208; Marini, *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ex art. 61 n. c.p.*, *RIDPP* 1967, 294; Marini, *Profili della truffa nell'ordinamento penale italiano*, 1970; Marini, *Truffa (dir.pen.)*, *NsD*, XIX, 1973, 871; Mattei, *Truffa ed insolvenza fraudolenta*, *RP* 1968, II, 285; Mele, *Osservazioni sul c.d. momento consumativo della truffa*, *GP* 1975, II, 417; Mengoni-Realmonte, *Atto di disposizione*, *EdD*, XIII, 189; Miranda, *in tema di truffa commessa contro lo Stato od altre autorità pubbliche nel caso di assunzione a P.I. ottenuta mediante produzione di false dichiarazioni*, *GP* 1972, II, 69; G. Pecorella, *Patrimonio (delitti contro)*, *NsD-A*, XII, 1965, 643; C. Pecorella, *L'abuso dei distributori automatici di banconote*, *RIDPP* 1990, 573; Pedrazzi, *La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio*, *RIDPP* 1952, 384; Pedrazzi, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, 1955; Pedrazzi, *Procedibilità d'ufficio della truffa commessa in danno di un ente pubblico trasformato in società per azioni*, *RGe* 1993, 450; Pioletti, *Truffa*, *NsD-A*, 1987, 907; Pisapia, *Violenza, minaccia ed inganno nel diritto penale*, 1940; Prosdocimi, *Le false truffe aggravate e credito agevolato*, *DF* 1987, I, 122; Rogari, *In tema di danno patrimoniale nella truffa*, *CP* 1960, 261; Sammarco, *La truffa contrattuale*, 1988; Sammarco, *Truffa*, *EGT*, XXXII, 1994; Scardia, *Brevi note sul mezzo fraudolenta nella truffa*, *GP* 1951, II, 1139; Sellaroli, *Aspetti problematici dell'idoneità del raggio e dell'errore su legge extrapenale in tema di truffa del "presalario"*, *RIDPP* 1979, 1173; Spizuoco, *Truffa, millantato credito e corruzione*, *GP* 1980, II, 599; Vasciaveo, *sub art. 640*, in *Codice penale commentato. Parte speciale*, a cura di Dolcini – Marinucci, II, Milano, 1999, 3495 ss; Zannotti, *La truffa*, 1993.

hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);

- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto commerciale con la P.A., in modo fraudolento, commissioni non contemplate nell'accordo commerciale o commissioni per importi diversi da quelli concordati in fase di formalizzazione del contratto;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie;
- rilasciando coperture assicurative necessarie al contraente per conseguire ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee⁹⁷.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter del codice penale).

⁹⁷ **Bibliografia in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** Fiandaca, *Il controllo penale della captazione abusiva di finanziamenti pubblici da parte dei privati beneficiari. Profili giuridici*, in Mazzamuto (a cura di), *Il finanziamento agevolato delle imprese*, 1987, 713; Fiandaca-Mazzamuto, *Abuso di sovvenzioni e controllo sanzionatorio da parte del soggetto beneficiario*, in Costa-Libertini (a cura di), *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie alle industrie*, 1982, 383; Grasso, *Il controllo penale delle frodi nel finanziamento agevolato delle imprese*, in Mazzamuto (a cura di), *Il finanziamento agevolato delle imprese*, 1987, 695; Grasso, *L'armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee*, RIDPP 1990, 844; Grasso, *prospettive di un diritto penale europeo*, Milano, 1998, 745; La Cute, *Truffa (dir. vigente)*. EdD. XLV, 1992, 273; Marinucci, *Tendenze del diritto penale bancario e bancarotta preferenziale*, in Romano (a cura di), *la responsabilità penale degli operatori bancari*, 1980, 45; Mazza, *Delitti contro la Pubblica Amministrazione: prospettive di ulteriori riforme*, RTDPEc, 1992, 698; Mazzacuva, *Credito agevolato e responsabilità penale degli operatori bancari*, in Mazzamuto (a cura di), *Il finanziamento agevolato delle imprese*, 1987, 727; Musco, *Note critiche in tema di abuso di sovvenzioni pubbliche*, in Costi-Libertini (a cura di), *Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria*, 1982, 419; Palermo Fabris, *La recente legislazione italiana in tema di frodi comunitarie*, RTDPE 1993, 810; Pellissero, *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*, RIDPP 1991, 923; Pisa, *Commento all'art. 3 della legge 26 aprile 1990 n. 86*, LP 1990, 279; Sammarco, *Truffa*, EGT, XXXII, 1994; Seminara, *La prevenzione e la repressione delle frodi a danno delle finanze comunitarie nell'ordinamento italiano*, RPE, 1994, 129; Spagnolo, *Breve commento alle nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*, RTDPE 1990, 703.

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione⁹⁸.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale).

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e

⁹⁸ **Bibliografia in materia di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico:** Alesiani, *Il momento consumativo del delitto di frode informatica: indicazioni contraddittorie della Cassazione*, CP, 2001, 491; Alessandri, *Criminalità informatica*, RTDPE 1990, 653; Alma – Perroni, *Riflessioni sull'attuazione delle norme a tutela dei sistemi informatici*, DPP 1997, 504; Borruso, *La tutela del documento e dei dati*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, 1994, I; Corrias Lucente, *Informatica e diritto penale: elementi per una comparazione con il diritto statunitense (parte II)*, DII 1987, 519; D'aietti, *La tutela dei programmi e dei sistemi informatici*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, 1994, 39; Dolcini – Paliero, *Il diritto penale bancario. Itinerari di diritto comparato (parte II)*, RIDPP, 1989, 1313; Fondaroli, *Osservazioni intorno ad alcune delle norme contenute nella recente normativa italiana sui computer crimes*, in Sola – Fondaroli, *La nuova normativa in tema di criminalità informatica: alcune riflessioni*, 1995, 19; Fondaroli, *La tutela penale dei beni informatici*, DII 1996, 291; Marini, *Truffa*, in *Digesto pen.*, XIV, Torino, 1999, 397; Masi, *Frodi informatiche e attività bancaria*, RPE 1995, 427; Mazzei, *Appunti sulla repressione penale dei computer – crimes*, RTDPE 1992, 706; Mucciarelli, *Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale*, Dpen, II, 1988, 373; Mucciarelli, *Commento all'art. 10 della legge 547 del 1993*, LP 1996, 136; C. Pecorella, *Il diritto penale dell'informatica*, 1996; Pica, *La disciplina penale degli illeciti in materia di tecnologie informatiche e telematiche*, RPE 1995, 403; Pica, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999, 156; Picotti, *Studi di diritto penale dell'informatica*, 1992; U. Pioletti, *Truffa*, NsD – A, VII, 1987, 907; Sarzana, *Note sul diritto penale dell'informatica*, GP 1984, I, 21; Sisto, *Diritto penale dell'informatica e recupero di modelli tradizionali*, CrP 1985, 28; Traversi, *Il diritto dell'informatica*, 1990.

soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara)⁹⁹.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale).

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati¹⁰⁰.

⁹⁹ **Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 318 del codice penale:** Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2000, 315; Dell'Andro, *Osservazioni in tema di corruzione*, AP 1953, II, 188; Dupuis, *Corruzione*, 1995; Fiandaca – Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna 1999, 211; Gambardella, *sub art. 318*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 114; Gianniti, *Il problema della corruzione del pubblico ufficiale dotato di potere discrezionale*, SP 1969, 173; Gianniti, *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970; Gianniti, *Corruzione e concussione. Riflessioni sui caratteri differenziali*, GI, 1995, IV, 43 ss; Grosso, *Corruzione*, D. pen, III, 1989, 153; Grosso, *Commento all'art. 6 L. 26 aprile 1990, n. 86*, LP 1990, 288; Grosso, *Commento agli artt. 318-322*, in Padovani (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1996, 170; Martini, *Osservazioni sul rapporto strutturale tra collusione e corruzione*, RIDPP 1981, 381; Marra, *Corruzione: norma a più fattispecie o disposizione di legge con più norme*, CP, 1998, 84; Mirri, *I delitti di corruzione: disciplina positiva e prospettive di riforma*, GP 1987, II, 129; Mirri, *Corruzione*, EGT, IX, 1991; Pagliaro, *Corruzione per il compimento di un atto discrezionale*, GCost 1979, 443 (supplemento al n. 10); Pagliaro, *La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione*, AP 1945, II, 204; Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione*, I, Milano, 2000, 80; Pannain, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1966; Riccio, *Corruzione (delitti di)*, NsD, IV, 1959, 899; Romano, *Fatto di corruzione e atto discrezionale del pubblico ufficiale*, RIDPP 1967, 1314; Ronco, *Sulla distinzione tra concussione e corruzione*, GI, 1998, 1456; Segreto-De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1995; Seminara, *Gli interessi tutelati nei reati di corruzione*, RIDPP 1993, 951; Stortoni, *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1976; Tagliarini, *Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale*, 1973; Vassalli, *Corruzione propria e corruzione impropria*, GP 1979, II, 305; Venditti, *Il problema del tentativo nel delitto di corruzione*, GI 1951, II, 260; Venditti, *Corruzione (delitti di)*, EDD, X, 1962, 753; Venditti, *Il sindacato del Giudice penale sugli atti amministrativi*, RIDPP 1965, 28; Vignale, *Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale*, RIDPP 1984, 501.

Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 319 del codice penale: Ferraro, *Brevi note in tema di corruzione*, CP 1983, 1973; Gambardella, *sub art. 318*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 124; Grispigni, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione*, 1953; Grosso, *Corruzione Dpen*, III, 1989, 153; Grosso, *Commento all'art. 7 L. 26 aprile 1990, n. 86*, LP 1990, 288; Grosso, *sub artt. 318-322*, in AA.VV., *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, coordinato da Padovani, Torino, 1996, 187; Grosso, *Dazione o promessa di danaro al pubblico ufficiale <in ragione delle funzioni esercitate>: corruzione punibile o fatto penalmente atipico?*, FI, 1996, II, 414; Grosso, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice penale. Parte speciale*, diretto da Bricola – Zagrebelsky, IV, Torino, 1996, 254; Mirri, *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, RIDPP 1980, 427; Mirri, *Corruzione*, EGT, IX, 1991; Pagliaro, *La retribuzione indebita come nucleo essenziale dei delitti di corruzione*, RIDPP 1974, 57; Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione*, I, Milano, 2000, 150; Pagliaro, *Corruzione per il compimento di un atto discrezionale*, GCost 1979, 443 (supplemento al n. 10); Pannain, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1966; Ramponi, *I delitti di corruzione e il <requisito costitutivo dell'atto di ufficio>. Tra interpretazioni abroganti e suggestioni riformatrici*, CP, 1999, 3423; Segreto-De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*, 1995; Seminara, *Gli interessi tutelati nei reati di corruzione*, RIDPP 1993, 951; Tagliarini, *Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale*, 1973; Vassalli, *Corruzione propria e corruzione impropria*, GP 1979, II, 305; Venditti, *Il problema del tentativo nel delitto di corruzione*, GI 1951, II, 260; Venditti, *Corruzione (delitti di)*, EDD, X, 1962, 753; Vignale, *Corruzione propria e corruzione impropria per il compimento di un atto discrezionale*, RIDPP 1984, 501.

Bibliografia relativa al reato previsto dall'articolo 319 bis del codice penale: Santacroce, *In tema di aggravanti speciali della corruzione propria*, GM 1994, II, 706; Si veda anche sub art. 319 c.p.

¹⁰⁰ **Bibliografia in materia di corruzione in atti giudiziari:** Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2000, 325; Grosso, *Commento all'art. 9 L. 26 aprile 1990, n. 86*, LP 1990, 293; Grosso, *Commento agli artt.*

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale).

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati¹⁰¹.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale).

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli¹⁰².

Concussione (articolo 317 del codice penale).

318 – 322, in Padovani (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 1996, 170; Militello, *Sulla corruzione in atti giudiziari*, in Stile (a cura di), *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, 1987, 361; Minutoli, *Spunti problematici in tema di punibilità del corruttore in atti giudiziari*, *GM* 1992, II, 704; Padovani, *Commento alla riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, *CG* 1990, 542; Pagliaro, *Principi di diritto penale. Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2000, 205; Palazzo, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d'insieme*, *RIDPP* 1990, 815; Seminara, *sub art. 319-ter*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Stella, Zuccalà, Padova, 1999, 841; Verzera, *L'art. 319-ter: una nuova figura di illecito*, *GM* 1992, II, 704.

¹⁰¹ **Bibliografia in materia di delitti del corruttore:** Grosso, *Commento agli artt. 9,10 e 11 L. 26 aprile 1990, n. 86*, *LP* 1990, 293; Mirri, *Corruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa*, *RIDPP* 1980, 427; Segreto – De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 1995; Venditti, *Corruzione (delitti di)*, *Edd*, X, 1962, 753.

Cfr. anche bibl. *sub artt.* 318, 319 e 319-ter.

¹⁰² **Bibliografia in materia di istigazione alla corruzione:** Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2000, 328 ss; De Roberto, *Tentativo di corruzione e istigazione alla corruzione*, *AP* 1957, II, 404; Fiandaca – Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 1999, 231; Grosso, *Commento all'art. 12 L. 26 aprile 1990, n. 86*, *LP* 1990, 299; Grosso, *Commento agli artt. 318 – 322*, in Padovani (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 1996, 170; Grosso, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Codice Penale. Parte speciale*, diretto da Bricola – Zagrebelsky, IV, Torino, 1996, 264; Marra, *Alchimie giuridiche dell'istigazione alla corruzione: concorso materiale di reati tra promessa corruttiva e successiva dazione?*, *RIDPP* 1997, 274; Pagliaro, *Principi di diritto penale. Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2000, 211; Segreto – De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, 1995.

Tale fattispecie si realizza quando “*il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità*”.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale¹⁰³.

Il reato in esame non sembra ipotizzabile per il settore assicurativo, in quanto è ben difficile che, all’interno di una impresa di assicurazione, si assumano ruoli di incaricato di pubblico servizio, sia nell’esercizio dell’attività assicurativa in senso proprio, sia in altre attività aziendali o connesse.

Non va peraltro tralasciato di considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione/ambivalenza tra reato di concussione e reati di corruzione: ne consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell’impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale).

¹⁰³ **Bibliografia in materia di concussione:** Albamonte, *I delitti di concussione e corruzione nella L. 26 aprile 1990, n. 86, CP 1991, 899*; Amato, *Sulla distinzione tra concussione e corruzione, FP 1967, 445*; Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2000; Battaglini, *I caratteri differenziali fra concussione e corruzione anche in relazione al nuovo codice penale, GP 1931, I, 644*; Bricola, *In tema di concussione dell’esattore, RIDP 1965, 484*; Cerquetti, *Tutela penale della pubblica amministrazione e tangenti*, Napoli, 1996; Chiarotti, *Concussione, EdD, VIII, 1961, 700*; Contento, *La concussione, 1970*; Contento, *Commento agli artt. 317, 317 bis*, in Padovani (a cura di), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1996, 58*; De Marsico, *Sul valore dell’iniziativa nella differenza fra concussione e corruzione, AP 1948, II, 204*; Ferraro, *Sulla riserva mentale del promittente nella concussione, CP 1984, 278*; Gambardella, *sub art. 317, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. I delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di Amato, Gambardella, Maffei, Mercolino, VI, Milano, 2000, 63 ss; Gianniti, *Il concetto di “utilità” nel diritto penale, SP 1967, 202*; Granata, *Concussione e corruzione, GP 1958, II, 724*; Grisogni, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1953*; Guerreri, *Appunti in tema di corruzione e concussione, RIDP 1964, 207*; Infantini, *L’abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale in diritto penale, 1974*; Insolera, *Corruzione e concussione nella riforma del diritto e del processo penale*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, Diritto penale*, I, Milano, 2000; R. E. Kostoris, *Ancora sulla nozione di utilità nell’art. 317 c.p., AP 1976, II, 144*; La Monica, *Concussione*, in AA.VV., *Dizionario dei reati contro l’economia*, a cura di Marini – Paterniti, Milano, 2000, 178 ss; Li Vecchi, *Riserva mentale e configurabilità del tentativo di concussione, RP 1995, 705*; Marini, *Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 codice penale, RIDPP 1967, 294*; Marini, *Lineamenti della condotta nel delitto di concussione, RIDPP 1968, 665*; Marini, *Concussione, EGT, VII, 1988*; Neppi Modona, *Concussione e riserva mentale del soggetto passivo, RIDPP 1974, 729*; Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 2000; Palazzo, *La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali: un primo sguardo d’insieme, RIDPP 1990, 815*; Palombi, *Il delitto di concussione nelle prospettive di riforma, GP 1987, II, 3*; Palombi, *La concussione, 1998*; Pannain, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1966*; Pioletti, *Concussione, Dpen., III, 1989, 1*; Pricolo, *Concussione per costrizione o induzione ad una promessa: riserva mentale e momento consumativo, RP 1983, 299*; Ravagnan, *La concussione*, in AA.VV., *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, a cura di D’Avirro, Padova, 1999; Repaci, *Sui caratteri distintivi fra concussione e corruzione, FI 1942, II, 137*; Riccio, *I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1955*; Riccio, *Concussione, NsD, III, 1959, 1066*; Russo, *I reati contro la Pubblica Amministrazione, 1991*; Segreto – De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, 1995*; Severino Di Benedetto, *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: soggetti, qualifiche, funzioni*, in *La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, a cura di Stile, Milano, 1991; Stortoni, *L’abuso di potere nel diritto penale, 1977*; Stortoni, *La nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: profili generali e spunti problematici, RTDPE 1990, 707*; Turnaturi, *Sulla rilevanza delle prestazioni sessuali in rapporto al delitto di concussione, AP 1969, 194*; Venditti, *Corruzione (delitti di), EdD, X, 1962, 753*; Zanotti, *La riserva mentale del soggetto passivo nella concussione, AP 1983, 712*.

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”* (art. 322-bis)¹⁰⁴.

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato invio di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;

¹⁰⁴ **Bibliografia:** Pelissero, *sub art. 3*, in *Commento alla L. 29 settembre 2000, n. 300, LP, 2*; Salvadori, *La lotta alla corruzione nei rapporti economici internazionali*, in *Studi di diritto internazionale dell'economia*, a cura di Porro, Torino, 1999, 266.

- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

1. negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni con Soggetti Pubblici¹⁰⁵ mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
2. rilascio di assicurazioni che beneficiano di agevolazioni pubbliche;
3. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici relativi a diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto);
4. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; UIF; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per le comunicazioni; Isvap; Covip; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Adempimenti ed ispezioni;
5. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
6. assunzione di personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alla categorie protette o la cui assunzione è agevolata. Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali;
7. rapporti con autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Guardia di Finanza);
8. promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad Enti Pubblici¹⁰⁶;

¹⁰⁵ Si precisa che per Soggetti Pubblici devono intendersi gli esponenti della P.A. o altri soggetti la cui qualificazione sia comunque riconducibile alla nozione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali, agli effetti della legge penale, coloro i quali "esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Ai sensi dell'art. 358 c.p. "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

9. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
10. acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
11. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
12. gestione di *software* di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;
13. rapporti con mandatari, agenti, promotori finanziari e intermediari (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e scioglimento del rapporto);
14. poteri di firma nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie.

3 Il sistema dei controlli.

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente alle attività sensibili n. **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11** i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Divieto di stipula di contratti in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.

1.1 Autorizzazione formale: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate con indicazione di vincoli e responsabilità.

2 Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento.

2.1 Autorizzazione formale: l'effettuazione delle spese avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate con limiti di valore, vincoli e responsabilità.

2.2 Documentazione: le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

¹⁰⁶ Si precisa che per Enti Pubblici devono intendersi lo Stato e gli altri enti pubblici di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, 640-*bis* c.p. nonché gli altri enti nei quali operano esponenti della P.A. o altri soggetti la cui qualificazione sia comunque riconducibile alla nozione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

3 Divieto di conferimento di contratti di consulenza, intermediazione o similari in autonomia: nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare.

3.1 Autorizzazione formale: il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

3.2 Lista di fornitori: l'incarico viene conferito sulla base di una lista di fornitori/ consulenti/ professionisti, gestita dalla funzione competente. L'inserimento/ eliminazione dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione all'interno della lista è motivata e documentata.

3.3 Documentazione: gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

4 Divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.

4.1 Autorizzazione formale: il conferimento di utilità può essere realizzato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.

4.2 Elenco degli omaggi: gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici.

4.3 Lista dei fornitori: gli eventuali fornitori delle utilità vengono scelti all'interno di una lista gestita dalla funzione acquisti. L'inserimento/ eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità è motivata e documentata.

4.4 Documentazione: le spese per la concessione di utilità possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.

5 Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.

5.1 Criteri di selezione del personale: la selezione dei candidati è realizzata sulla base di criteri oggettivi a tal fine applicati.

5.2 Autorizzazione formale: l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.

5.3 Documentazione: le assunzioni vengono supportate da documenti giustificativi.

6 Divieto di concedere in autonomia prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*: il soggetto che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard*.

- 6.1 Autorizzazione:** l'eventuale concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard* può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- 6.2 Documentazione:** la concessione di prodotti/servizi a condizioni diverse da quelle *standard* è motivata e supportata da documenti giustificativi approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- 7 Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.
- 8 Obbligo di collaborazione:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti.
Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza.
Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

Relativamente all'attività sensibile n. **12**, è prevista l'applicazione dei medesimi protocolli specifici adottati ai fini della prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui alla relativa sezione della presente parte speciale.

Relativamente all'attività sensibile n. **13**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Selezione della controparte:** la selezione del mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario avviene secondo modalità definite che includono, ad esempio, richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità e onorabilità del mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario, richiesta di documentazione quale certificato del casellario giudiziario/carichi pendenti, certificato camerale con dicitura antimafia, referenze qualificanti, ecc.
La funzione che seleziona il mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario è distinta da quella che ne controlla l'operato.
- 2 Pagamenti:** la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario nel relativo contratto. In nessun caso la Società effettua pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo/Paese diverso da quello in cui il mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario ha reso i propri servizi.
- 3 Riconoscimento dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese:** il riconoscimento/determinazione dei compensi, delle provvigioni e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi viene operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile, eventualmente precisati in apposito allegato al mandato, al contratto di

agenzia/promozione finanziaria/intermediazione.

In particolare, i rimborsi spese vengono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi. La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.

4 Controlli su compensi, provvigioni e rimborsi spese: provvigioni, bonus, premi e rimborsi spese sono preventivamente ed espressamente approvati dalla Società e non pagati con meccanismi di corresponsione “automatica”. La Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.

5 Obiettivi e meccanismi di incentivazione: i meccanismi di incentivazione previsti per mandatari/agenti/promotori finanziari/intermediari non contengono obiettivi eccessivamente ambiziosi o irrealizzabili.

6 Dichiarazioni di osservanza della legge: la Società impartisce al mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge. La Società prevede, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto contrattuale, l'accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge formalizzata con una dichiarazione d'impegno del mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario:

- i) a non adottare comportamenti e
- ii) a non utilizzare i propri compensi, o parte di essi,

per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge.

L'inosservanza dell'impegno assunto è sanzionata mediante apposita clausola risolutiva espressa inserita nel mandato, nel contratto di agenzia/promozione finanziaria/intermediazione.

7a Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello: la Società riceve dal mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono.

Tale dichiarazione, altresì, contiene l'impegno del mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario – anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa *ex d.lgs. 231/2001*.

7b Nei mandati e nei contratti di agenzia/promozione finanziaria/intermediazione è prevista una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.

7c La Società impartisce al mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario direttive anche in materia di etica commerciale. In particolare è fatto divieto al mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.

8 Divieto di cessione del contratto: il contratto è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.

- 9 Struttura organizzativa della controparte:** il mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario si impegna espressamente ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione, dichiarando altresì che quest'ultima si compone di personale adeguato all'attività da svolgere, con riferimento a requisiti non solo di capacità professionale, ma anche di onorabilità e idoneità morale.
- 10 Personale:** il mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario dichiara di avvalersi di personale che fruisce di un trattamento economico, previdenziale e assicurativo in conformità alle norme di legge e del contratto collettivo applicabili.
- 11 Controllo sull'attività della controparte:** la Società svolge attività di controllo/valutazione periodica dell'attività del mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario, anche – laddove concretamente possibile – attraverso ispezioni e/o la richiesta di copia della documentazione rilevante.
- 12 Esclusione del potere della controparte di rappresentare o vincolare la Società:** è escluso, anche mediante apposita previsione contrattuale, ogni potere del mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario di vincolare la Società in assenza della preventiva approvazione di quest'ultima.
La Società verifica e approva preventivamente i contratti stipulati dal mandatario/agente/promotore finanziario/intermediario nell'interesse della Società.

Relativamente all'attività sensibile n. **14**, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Sistema di deleghe:** l'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
- è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello;
 - è coerente con i regolamenti aziendali e le altre disposizioni interne applicati dalla Società.

CAPITOLO 2

I REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO

1 I reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale).

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La norma in esame sanziona i comportamenti idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo le seguenti modalità di condotta:

- contraffazione (ossia produzione di monete da parte di soggetti non autorizzati, in modo da ingannare il pubblico);
- alterazione (ossia modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, col fine di creare l'apparenza di un valore superiore);
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione (l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete contraffatte altrove, la detenzione consiste nel disporre della moneta contraffatta o alterata, la spendita e messa in circolazione consistono nell'uso o comunque nella messa in circolazione della moneta);
- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione (l'acquisto consiste nella compravendita di monete falsificate mentre la ricezione consiste nell'esser destinatario delle monete falsificate per effetto di un trasferimento diverso dalla compravendita).

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le

spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale).

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in considerazione del particolare requisito soggettivo che sorregge il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale).

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con i *valori di bollo*.

In particolar modo, l'art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli articoli 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

L'art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità. Consapevolezza che, invece, è nel secondo comma dell'art. 464, richiesta solo in relazione all'uso, posto che, ai fini dell'integrazione del reato di cui al comma 2, è necessario che i valori falsi siano stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale).

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale).

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare un'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito è indicata l'attività identificata come sensibile o a rischio con riferimento ai reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo:

1. ogni possibilità di detenere, maneggiare o utilizzare denaro/valori di bollo. Disponibilità di fondi.

3 Il sistema dei controlli.

Per l'attività sensibile identificata, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:

- 1 I soggetti apicali della Società e sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, le cui funzioni prevedano, anche in via parziale o temporanea, il maneggio di denaro o valori bollati, sono muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.
- 2 I soggetti cui è attribuita, anche in via parziale o temporanea, la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati sono dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Società.

- 3 La disponibilità di denaro contante e valori bollati da parte di soggetti apicali e sottoposti della Società è subordinata a condizioni e limiti.
- 4 Il soggetto che utilizza denaro contante o valori bollati nell'interesse o a vantaggio della Società predispone verbali/*report* relativi a detta attività di utilizzo destinati al superiore gerarchico (e da questi validati), con registrazione delle operazioni.
- 5 Le modalità di gestione del denaro e/o valori bollati risultati falsi è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.
- 6 La gestione della cassa e dei valori bollati è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.
- 7 I controlli specifici sulle modalità di gestione del denaro e/o valori bollati sono realizzati in modo da garantire la registrazione delle operazioni svolte.

CAPITOLO 3 I REATI SOCIETARI

1 I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter (Reati societari) del d.lgs. 231/2001, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, con l'eccezione del reato di agguataggio (previsto dall'art. 2637 c.c.), la cui descrizione, unitamente alle attività sensibili ad esso connesse e ai protocolli specifici relativi a tali attività, è contenuta nel successivo Capitolo 6.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile)¹⁰⁷ e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 del codice civile)¹⁰⁸.

¹⁰⁷ L'art. 30 (False comunicazioni sociali), comma 1, della legge 262/2005 prevede: "L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

¹⁰⁸ L'art. 30 (False comunicazioni sociali), comma 2, della legge 262/2005 prevede: "L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso¹⁰⁹;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
 - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
 - è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

Con riferimento ai reati presi in esame, è opportuno ricordare che:

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

¹⁰⁹ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

- l'articolo 6 (*Trasparenza delle società estere*) della legge 262/2005, introducendo alla parte IV, titolo III, capo II del T.U. della finanza la sezione VI-bis (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*), prevede (negli articoli da 165-ter a 165-septies), nuovi adempimenti per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e per le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante controllanti società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società (di seguito, per brevità, anche società “non trasparenti”), nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate;
- l'articolo 193-bis (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*) del T.U. della finanza prevede per coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera controllata (predisposto e redatto ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 2 del T.U. della finanza), le relazioni e i pareri (predisposti ai sensi degli articoli 165-quater, commi 2 e 3¹¹⁰, 165-quinquies, comma 1¹¹¹, e 165-sexies, comma 1¹¹²) l'assoggettamento alla medesima responsabilità civile, penale e amministrativa prevista in relazione al bilancio delle società italiane.

In base alle nuove disposizioni, risulta essere stata introdotta una responsabilità discendente dalle falsità contenute nel bilancio della controllata straniera “non trasparente” e nella relazione relativa ai rapporti tra la società italiana e la società straniera controllata, collegata o controllante “non trasparente”. Gli organi di amministrazione, il direttore generale e il dirigente preposto alla

¹¹⁰ Il citato articolo 165-quater, ai commi 2 e 3, stabilisce: “ Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera.

Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo”.

¹¹¹ Il citato articolo 165-quinquies (*Obblighi delle società italiane collegate*) stabilisce “ Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo”.

¹¹² L'art. 165-sexies (*Obblighi delle società italiane controllate*) prevede “ Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo”.

redazione dei documenti contabili societari della società italiana sono ora, infatti, tenuti a attestare la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio della società straniera controllata e sono, inoltre, tenuti a sottoscrivere una relazione relativa ai rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, collegata e controllante¹¹³.

In via esemplificativa, si evidenzia che il reato in esame sussisterà, in presenza di un danno per i soci o per i creditori, anche nell'ipotesi in cui gli amministratori della società espongano nel bilancio fatti non rispondenti al vero senza l'intenzione di ledere gli interessi della società o addirittura al fine di risollevarne le sorti, potendo comportare, in questo caso, anche una responsabilità dell'ente: tipico è, ad esempio, il caso della creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi.

Essenziale appare dunque il richiamo dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio al rispetto dei principi di compilazione dei documenti che lo costituiscono.

Una particolare attenzione è richiesta in sede di stima delle poste contabili: i responsabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento.

Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e, in particolare, contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico, 2427, per la nota integrativa, del codice civile.

Analoga correttezza deve essere richiesta agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori (nonché ai soggetti che esercitano di fatto tali funzioni) nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. della finanza).

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame¹¹⁴.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. della finanza.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, che l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata,

¹¹³ Prima della riforma si poneva - con riferimento al bilancio consolidato - la questione relativa alla attribuibilità agli amministratori della società controllante di una responsabilità penale "derivata" dalle falsità contenute nei bilanci delle società rientranti nell'area di consolidamento. Tale responsabilità, infatti, si riteneva sussistere soltanto qualora si fosse accertato che gli stessi amministratori fossero a conoscenza della falsità dei dati contabili ricevuti dalla controllata, non essendo altrimenti giuridicamente titolari dell'accertamento sulla veridicità dei dati contenuti nei bilanci trasmessi dalle società del Gruppo (si veda, a tale proposito, tra le altre, Cass. Pen. 19 ottobre 2000 n. 191).

¹¹⁴ L'abrogato art. 2623 c.c., in vigore prima della modifica disposta dalla legge 262/2005, era il seguente: "Falso in prospetto - *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni".

mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005. Le novità legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter con riferimento al reato di falso in prospetto.

Si ritiene in ogni caso opportuno, sia pure in difetto di un esplicito richiamo normativo in tal senso, sottoporre a particolare attenzione la predisposizione dei prospetti e dei documenti richiamati dall'art. 173-bis del T.U. della finanza¹¹⁵.

Tale condotta criminosa consiste nell'esporre, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile).

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile).

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

¹¹⁵ E' opportuno, altresì, ricordare che il prospetto di sollecitazione, rivolto al pubblico in generale, in considerazione della sua precipua rilevanza esterna è stato classificato dalla giurisprudenza come "comunicazione sociale" di cui all'art. 2621 c.c. (si veda Cass. 9 aprile 1991, n. 226 in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1992, II, 129) e che, pertanto, un comportamento illecito relativo alla redazione di tale documento potrebbe integrare i reati previsti in tema di false comunicazioni sociali, laddove non sia applicabile la norma contenuta nel citato art. 173-bis del T.U. della finanza.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso particolarmente problematici i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni intragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia - lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche.

In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628, a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente medesimo.

Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le società quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società.

Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di *buy back* sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leveraged buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri, consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni - che era stata oggetto di dibattito in passato - è oggi espressamente esclusa dal legislatore.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile¹¹⁶, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. bancario, del T.U. della finanza, del d.lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), del d.lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).

¹¹⁶ Art. 2391 c.c.: "Interessi degli amministratori.- L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari¹¹⁷, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi¹¹⁸.

¹¹⁷ L'art. 15, comma 1, lett. c) della legge 262/2005 estende anche a tali soggetti la responsabilità nel caso in cui pongano in essere la condotta penalmente sanzionata.

¹¹⁸ **Bibliografia in materia di reati societari:** Antolisei/Conti, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari, I reati societari, ecc.*, Milano, 2002; Musco, *I nuovi reati societari*, Giuffrè, 2002; AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda e Seminara, Padova, 2002; AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002; *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, Commentario del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a cura di Giunta, in *Le nuove leggi del diritto dell'economia*, Torino, 2002; Carmona, *Premesse a un corso di diritto penale dell'economia*, Padova, 2002; Cerqua – Pricolo, *Il nuovo delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2006, 27; Ciccia, *I nuovi reati societari*, Napoli, 2002; Bolognini, Busson, D'Avirro, *I reati di false comunicazioni sociali*, Milano, 2002; Sciumbata, *I reati societari*, Milano, 2002; Borsari, Santini, *Il falso in bilancio*, Milano, 2002; Comoli, *Il falso in bilancio. (Principi di ragioneria ed evoluzione del quadro normativo)*, Milano, 2002; Gennai/Traversi, *Le false comunicazioni sociali*, Napoli, 2002; Targetti, *Reati societari. La riforma del falso aziendale*, Milano, 2002; Capello, *Dolo e colpa nei reati societari, tributari e fallimentari*, Padova, 2002; Santoriello, *Il nuovo diritto penale delle società*,

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, con l'esclusione delle attività sensibili relative al reato di aggrottaggio, individuate nel successivo Capitolo 6:

1. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
2. predisposizione di prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili (opa, opv, ops);
3. gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
4. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
5. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
6. comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
7. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
8. liquidazione di società;
9. gestione delle transazioni infragruppo.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Torino, 2003; Cristiani, *Commentario di diritto penale delle società e del credito*, Torino, 2003; Di Amato, *Diritto penale dell'impresa*, Milano, 2003; Pedrazzi, Alessandri e altri, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2003; Stalla, *Reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D.Lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2006, 135.

Relativamente all'attività sensibile "**redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Norme:** la Società adotta, e diffonde al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme sono tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- 2 Istruzioni di chiusura contabile:** le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Strutture/Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla predisposizione dei documenti di cui sopra.
- 3 Sistema informatico:** il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la registrazione dei singoli passaggi relativi all'elaborazione di tutti i dati e le informazioni finanziarie e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- 4 Modifiche ai dati contabili:** ogni modifica ai dati contabili di Struttura/Unità organizzativa può essere effettuata solo dalla Struttura/Unità organizzativa che li ha generati.
- 5 Verifica delle liste di riferimento relative alle società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria:** dall'entrata in vigore della legge 262/2005, con periodicità semestrale, sono verificate le liste di riferimento (intendendosi per tali gli elenchi di Stati, individuati con decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che identificano gli Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società. Nell'ipotesi in cui sia ravvisata l'esistenza di società controllate, collegate o controllanti in taluno dei predetti Stati si procede in osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 165-*quater*, 165-*quinquies* e 165-*sexies* T.U. della finanza¹¹⁹.

¹¹⁹ Gli obblighi specifici previsti dagli articoli 165-*quater*, 165-*quinquies* e 165-*sexies* sono quelli di seguito indicati:

- **in caso di esistenza di una società estera controllata avente sede in uno Stato che non garantisce la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società:** (i) obbligo, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di allegare al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora la siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti; (ii) obbligo di sottoscrivere il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana, da parte degli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio; (iii) obbligo di allegare al bilancio della società italiana il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata; (iv) obbligo di allegare al bilancio una relazione degli amministratori (sottoscritta anche dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti; (v) obbligo di allegare alla relazione il parere espresso dall'organo di controllo; (vi) obbligo di sottoporre il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana, a revisione da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana (ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di

- 6 Attività di formazione:** attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili e alle relative norme di Gruppo) sono svolte, oltre che per le Strutture/Unità organizzative coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari, anche in favore delle Strutture/Unità organizzative coinvolte nella definizione di poste valutative dei medesimi documenti.
- 7 Conservazione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari:** la Società adotta regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio – inclusi i bilanci delle società estere controllate e le relazioni e i pareri relativi alle società estere controllate, collegate e controllanti (ove esistenti), quali previsti dagli articoli 165-ter – 165-septies T.U. della finanza – dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.
- 8 Regole di comportamento:** regole di comportamento sono rivolte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, ai direttori generali e ai liquidatori al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Relativamente all’attività sensibile “**predisposizione di prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari, e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili (opa, opv, ops)**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

-
- quest’ultima. Ove la società italiana, non avendone l’obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata); (vii) obbligo di trasmettere alla CONSOB il bilancio della società estera controllata con la relazione e i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione;
- **in caso di esistenza di una società estera collegata avente sede in uno Stato che non garantisce la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società:** (i) obbligo, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e per le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno Stato che non garantisce la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, di allegare al bilancio una relazione degli amministratori (sottoscritta anche dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti; (ii) obbligo di allegare a tale relazione il parere espresso dall’organo di controllo;
 - **in caso di esistenza di una società estera controllante avente sede in uno Stato che non garantisce la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società:** (i) obbligo, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati e per le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno Stato che non garantisce la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, di allegare al bilancio una relazione degli amministratori (sottoscritta anche dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti; (ii) obbligo di allegare a tale relazione il parere espresso dall’organo di controllo.

- 1 Identificazione del responsabile:** il Consiglio di Amministrazione identifica mediante propria comunicazione i responsabili di funzione incaricati della raccolta delle informazioni e i responsabili della redazione del prospetto. I responsabili individuati effettuano e garantiscono la condivisione del testo della proposta di prospetto con i responsabili delle funzioni coinvolte per gli argomenti di rispettiva competenza.
- 2 Archiviazione:** il responsabile della redazione del prospetto garantisce l'archiviazione delle informazioni utilizzate e delle successive modifiche apportate.
- 3 Conservazione del prospetto:** la Società definisce ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del prospetto dalla sua approvazione al deposito, pubblicazione (anche informatica) e relativa archiviazione.

Relativamente all'attività sensibile **“gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione e soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Obbligo di comportamento e collaborazione:** la Società prevede obblighi di collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il Collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci.
- 2 Selezione della società di revisione e sua indipendenza nel mandato:** le fasi di selezione della società di revisione contabile e le regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato, aderenti alle disposizioni normative emanate al fine di evitare che l'incarico sia affidato o permanga in capo a società di revisione che si trovano in una situazione di incompatibilità con la Società, sono regolamentate mediante apposite disposizioni aziendali.
- 3 Obbligo di informativa verso la revisione interna:** ogni richiesta di informazioni o documentazione proveniente dai soci, dal Collegio sindacale o dalla società di revisione (per quest'ultima solo nel caso di richieste che esulano da quelle ordinariamente richieste per l'esercizio dell'attività di revisione contabile) viene sistematicamente comunicata all'Area *Audit* di Capogruppo e di Gruppo.
- 4 Report:** il Collegio sindacale viene periodicamente informato sullo stato dei rapporti con la società di revisione da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con la stessa.
- 5 Archiviazione:** l'archiviazione di fonti e informazioni nei rapporti con soci, Collegio sindacale e società di revisione viene costantemente assicurata.

Relativamente all'attività sensibile **“operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Utili e riserve:** il Consiglio di Amministrazione elabora adeguata motivazione al fine di giustificare la proposta di distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

- 2 **Documentazione:** adeguata documentazione relativa al processo di elaborazione e approvazione della bozza di bilancio/situazioni infrannuali viene predisposta e mantenuta da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla formazione di utili e riserve.
- 3 **Procedure:** gli acquisiti e vendite di azioni proprie e/o della società controllante sono sottoposti a procedure autorizzative tra cui: a) procedura per la gestione interna e comunicazione all'esterno delle operazioni di *internal dealing* (nei tempi e con le modalità previste dalla delibera Consob n. 11971 – c.d. Regolamento Emittenti); b) procedura relativa agli obblighi informativi relativi ad operazioni con parti correlate (sanciti dalla delibera Consob n. 11971 – cd. Regolamento Emittenti).
- 4 **Operazioni straordinarie:** le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria sono disciplinate mediante apposite procedure.

Relativamente all'attività sensibile **“attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Obblighi informativi:** la Società definisce ruoli e responsabilità relativamente ai propri obblighi informativi verso Consob e Borsa con riferimento alla stipulazione di patti parasociali.
- 2 **Procedure autorizzative:** un flusso autorizzativo strutturato disciplina la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
- 3 **Regolamento assembleare:** la Società approva, mantiene e applica un regolamento assembleare adeguatamente diffuso ai soci.
- 4 **Regole per l'esercizio:** la Società definisce le regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto.
- 5 **Gestione del verbale d'Assemblea:** la Società definisce ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale dell'Assemblea.

Relativamente all'attività sensibile **“comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Archiviazione e segnalazioni nelle ispezioni:** la Società identifica un soggetto/Unità responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali. La Società prevede, altresì, le modalità di archiviazione della documentazione e delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività al vertice aziendale.
- 2 **Archiviazione delle comunicazioni scritte:** il soggetto/l'Unità che redige le comunicazioni scritte alle Autorità di vigilanza assicura l'archiviazione delle fonti e degli elementi informativi, nonché delle richieste pervenute.
- 3 **Report:** le funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con le Autorità di vigilanza riportano periodicamente al Collegio sindacale sullo stato dei rapporti con le stesse.

- 4 Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.

Relativamente all'attività sensibile “**comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Comunicazione del conflitto di interessi:** è previsto l'obbligo, per ciascun esponente della Società che assuma il ruolo di amministratore o di componente del consiglio di gestione in altra società, di comunicare, all'apertura della riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di tale società, agli altri amministratori o componenti del consiglio di gestione e al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza, l'eventuale presenza di interessi che – per conto della Società – abbia in una determinata operazione della società, precisando, ove presente, l'interesse, la natura, l'origine o la portata.

Relativamente all'attività sensibile “**liquidazione di società**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Regole di comportamento:** tutti coloro che svolgono attività di liquidatori (anche di fatto) di società del Gruppo sono chiamati, anche mediante l'emanazione di specifiche regole di comportamento, a comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione. La Società sottolinea in particolare il dovere di non procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione delle transazioni infragruppo**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1** Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre società del Gruppo o riconducibili al Gruppo sono sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni. Tale controllo si estende altresì a una verifica periodica dell'allineamento degli accordi infragruppo di *cost sharing*, *royalty*, *cash pooling* e similari ai principi vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

CAPITOLO 4

I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001.

L'art. 25-quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (*Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo*) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.

Quanto alla categoria dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, vengono innanzitutto in considerazione i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti ai capi I, II, III, IV e V del libro II, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo (di seguito indichiamo, in via esemplificativa, alcune fattispecie di reato).

Partecipazione a prestiti a favore del nemico (articolo 249 del codice penale).

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Il delitto in esame viene in considerazione nell'ipotesi in cui l'erogazione sia compiuta o comunque favorita in tempo di guerra a favore di uno Stato che la comunità internazionale riconosca come fiancheggiatore, ospitante o comunque contiguo a gruppi terroristici.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale).

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

E' opportuno specificare che, oltre alla partecipazione, è impedita qualsiasi forma di finanziamento a favore di gruppi terroristici, in modo da interrompere il sostentamento economico che ne consente l'operatività.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis del codice penale).

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La norma in esame punisce il sequestro di persona connotato da una particolare finalità perseguita dai rapitori. La società potrebbe essere chiamata a rispondere solo nel caso di concorso dei dipendenti o vertici nel fatto criminoso di terzi.

In particolare profili di rischio si rinvengono nell'ipotesi in cui si ricorra alla società per il pagamento del prezzo del riscatto finalizzato alla liberazione dell'ostaggio o comunque per ottenere un finanziamento da destinare a tale finalità.

1.2 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.

In proposito vengono in considerazione i reati, di seguito indicati, previsti in materia da apposite leggi speciali:

- art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto un esponente della società supporti consapevolmente taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
 - riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale);
 - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
 - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Una riduzione dei profili di rischio potrà aversi solo con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui un'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

1.3 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.

Per quanto concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Il richiamo operato dall'art. 25-*quater* a tale disposizione tende ad evitare lacune, mediante il rinvio ad atti internazionali.

Le ipotesi previste risultano comunque già riconducibili a reati previsti e puniti dal nostro ordinamento (codice penale e leggi speciali).

Anche per questa tipologia di reati, una riduzione del rischio potrà quindi aversi con una corretta e completa conoscenza della clientela e una ricostruzione, per quanto possibile, delle modalità con cui un'operazione viene effettuata e delle ragioni per cui viene richiesta.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quater* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi assicurativi e connessi¹²⁰ come definiti nel Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580 del 2001;
2. gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio;
4. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio;
5. gestione del processo di approvvigionamento;
6. rapporti di corrispondenza con operatori esteri;
7. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
8. gestione di *server* della Società o di siti *Internet*;
9. assunzione di personale;
10. vendita o locazione di immobili.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta degli spunti forniti dalla normativa e dalle *best practice* internazionali in tema di repressione del finanziamento del terrorismo, i protocolli specifici di seguito elencati.

¹²⁰ Si riporta di seguito un estratto dell'articolo 1 del Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580/2001, che elenca i "servizi assicurativi e connessi":

"i) *assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):*

A) *ramo vita;*

B) *ramo danni;*

ii) *riassicurazione e retrocessione;*

iii) *intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);*

iv) *servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri."*

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui all'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte". Il "rischio controparte" è ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei delitti in oggetto.

Relativamente all'attività sensibile "**autorizzazione ed esecuzione di servizi assicurativi e connessi come definiti nel Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580 del 2001**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica dal personale coinvolto nell'attività di prestazione di servizi assicurativi e connessi assicura, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento¹²¹ predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.
- 2 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di prestare servizi assicurativi e connessi a soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 **Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- 4 **Conoscenza della controparte:** qualunque prestazione di servizi assicurativi è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.
- 5 **Conoscenza e selezione di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e broker:** l'eventuale coinvolgimento di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e *broker* a supporto della prestazione di servizi assicurativi presuppone un'adeguata conoscenza degli stessi e la verifica, anche mediante attestazione degli interessati, della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale sociale delle banche e dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi.

¹²¹ Per Liste di Riferimento si intendono le liste redatte dall'Unione Europea, dall'ONU e dall'OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) nell'ambito della repressione di condotte criminose sul piano finanziario.

- 6 Procedure antiterrorismo:** le procedure in adempimento del d.lgs. 109/2007 (che detta misure - tra l'altro - di congelamento, registrazione, comunicazione e segnalazione per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) sono applicate dalla Società al fine di attuare al proprio interno forme di prevenzione di tali fenomeni di violazione.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria)**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione di investimenti.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
 - e) l'identificazione, registrazione e conservazione degli acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società.
- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque investimento è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

Relativamente all'attività sensibile “**negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 2 Conoscenza della controparte:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio.

Relativamente all'attività sensibile **“realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Criteri di selezione:** la Società definisce i criteri che regolano la scelta delle associazioni/fondazioni in favore delle quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Detti criteri mirano in particolare all'accertamento dell'effettiva finalizzazione dell'iniziativa a scopi umanitari che non dissimolino attività di riciclaggio o terrorismo.
- 2 Lista:** donazioni e/o erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono effettuate sulla base di una lista di associazioni/fondazioni accreditate quali potenziali beneficiarie. Le modalità di inserimento, mantenimento ed eliminazione delle associazioni/fondazioni da tale lista sono debitamente formalizzate.
- 3 Autorizzazione:** donazioni ed erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.
- 4 Versamenti:** la Società non effettua donazioni né erogazioni liberali di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

Relativamente all'attività sensibile **“gestione del processo di approvvigionamento”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione del processo di approvvigionamento.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:

- a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
- c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
- d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

4 Conoscenza della controparte: l'approvvigionamento di beni/servizi è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente di verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

5 Gare: nell'ambito dell'attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società prevede:

- a) la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- b) l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).

6 Gestione del contratto: la Società prevede:

- a) la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- b) l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
- c) l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

Relativamente all'attività sensibile "**rapporti di corrispondenza con operatori esteri**", il protocollo specifico è il seguente:

1 Rapporti di corrispondenza con operatori esteri: nell'ambito dei rapporti di corrispondenza con operatori esteri:

- ove l'operatore estero sia situato in Paesi UE ovvero in Paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti in materia antiriciclaggio dalla Direttiva 2005/60/CE (DM MEF 12/8/2008), la Società richiede una dichiarazione da cui risulti che gli obblighi antiriciclaggio previsti anche da normative emanate dallo Stato estero siano stati osservati;
- ove l'operatore estero non rientri in una delle due tipologie sopra riportate, la Società assolve agli obblighi antiriciclaggio generalmente previsti nei confronti della clientela.

In ogni caso la Società, con riferimento agli obblighi previsti dal "*Patriot Act*" vigente negli Stati Uniti d'America e, in via generale, dal questionario *Wolfsberg* in tema di antiriciclaggio:

- verifica lo Stato in cui risiede l'operatore estero e/o quello in cui ha sede l'azionista di controllo;
- richiede informazioni circa la proprietà/controllo dell'operatore e la struttura del *management*;

- accerta che l'operatore non abbia rapporti di alcun genere con *shell bank*;
- accerta la sussistenza di adeguati programmi e procedure per la valutazione del rischio e per la conoscenza della clientela;
- accerta la sussistenza di adeguati programmi e procedure di formazione del personale.

Relativamente all'attività sensibile “**selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione dei rapporti con i *partner* commerciali/finanziari.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti e/o intrattenere rapporti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque operazione nell'ambito delle attività sensibili è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di server della Società o di siti Internet**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in base ad adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.

Relativamente all'attività sensibile “**assunzione di personale**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Relativamente all'attività sensibile “**vendita o locazione di immobili**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di vendita o locazione di immobili con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 2 **Verifiche:** la Società applica i seguenti protocolli di controllo:
 - a) verifica dell'adempimento degli obblighi relativi alla locazione di immobili di proprietà (es.: denuncia alla questura, registrazione dei contratti di locazione);
 - b) esclusione della facoltà contrattuale di sublocazione e cessione del contratto al di fuori delle ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.

CAPITOLO 5

I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1 I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001.

I profili rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente della società agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito va sottolineato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo.

La forma di concorso che presenta per gli esponenti della società maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o alla gestione delle risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere reati connessi alla tratta di persone o alla pedopornografia.

Affinché possa configurarsi un concorso dell'esponente della società nel reato è necessario che tale condotta si risolva, come minimo, in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'esponente stesso sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

1.1 Reati finalizzati alla repressione della tratta delle persone.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'agevolazione, in qualsiasi forma, di singoli o associazioni, che:

- riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);
- pongano in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero le inducano o le costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);
- acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente della società nei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la società, una responsabilità per il conseguente illecito di questa) nel caso in cui la società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per la costituzione o il mantenimento di una struttura organizzativa finalizzata allo sfruttamento di prostitute o lavoratori non regolari, ovvero a favorire il loro ingresso nel nostro paese a fini di sfruttamento.

1.2 Reati finalizzati alla repressione della pedofilia.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse all'agevolazione, in qualsiasi forma, di soggetti, singoli o associazioni, che:

- inducano alla prostituzione un minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600-*bis* c.p.);
- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-*ter*, 600-*quater* c.p. e 600-*quater.1* c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-*quinquies* c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente della società nei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto le risorse economiche necessarie per l'acquisto della strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione delle risorse economiche fornite; ovvero nel caso in cui la società agevoli un imprenditore operante nel settore del turismo sapendo che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedopornografiche.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito viene indicata la cosiddetta attività sensibile o a rischio identificata con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti);
2. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
3. gestione di *server* della Società o di siti *Internet*;

4. organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per dipendenti o *partner* commerciali (es.: agenti, gestori, ecc.);
5. attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o *tour operator*.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui all'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte". Il "rischio controparte" è ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei reati in oggetto.

Relativamente all'attività sensibile "**attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti)**" risultano applicabili i quattro protocolli generali di Segregazione delle attività, Norme, Poteri di firma e poteri autorizzativi e Tracciabilità.

Relativamente all'attività sensibile "**realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Criteri di selezione:** la Società definisce i criteri che regolano la scelta delle associazioni/fondazioni in favore delle quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Detti criteri mirano in particolare all'accertamento dell'effettiva finalizzazione dell'iniziativa a scopi umanitari che non dissimolino attività illecite.
- 2 **Lista:** donazioni e/o erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono effettuate sulla base di una lista di associazioni/fondazioni accreditate quali potenziali beneficiarie. Le modalità di inserimento, mantenimento ed eliminazione delle associazioni/fondazioni da tale lista sono debitamente formalizzate.
- 3 **Autorizzazione:** donazioni ed erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.
- 4 **Versamenti:** la Società non effettua donazioni né erogazioni liberali di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

Relativamente all'attività sensibile "**gestione di server della Società o di siti Internet**", il protocollo specifico è il seguente:

- 1 **Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in base ad adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.

Relativamente alle attività sensibili “**organizzazione / promozione di viaggi (es.: viaggi premio) per dipendenti o partner commerciali (es.: agenti, gestori, ecc.)**” e “**attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Divieto:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pedo pornografico.

CAPITOLO 6

IL REATO DI AGGIOTAGGIO E LA DISCIPLINA DEL “MARKET ABUSE”

1 Il reato di aggioaggio e i reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (e degli illeciti amministrativi) alla cui commissione da parte di esponenti della Società (qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998*) sono collegate forme di responsabilità a carico della società, è funzionale alla realizzazione di un sistema di controllo preventivo.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, i testi normativi del reato di aggioaggio richiamato dall’art. 25-ter (*Reati societari*) del d.lgs. 231/2001, dei reati di abuso di mercato richiamati dall’art. 25-sexies (*Abusi di mercato*) del d.lgs. 231/2001 e degli illeciti amministrativi richiamati dall’art. 187-quinquies, comma 1, del d.lgs. 58/1998¹²².

1.1 Il reato di aggioaggio richiamato dall’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Aggioaggio (articolo 2637 del codice civile).

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari¹²³.

¹²² **Bibliografia in materia di abusi di mercato:** Annunziata, *Il recepimento della market abuse directive*, in *Le Società*, Milano, 2005; Bartolomucci, *Market abuse e «le» responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le Società*, Milano, 2005; D’Arcangelo, *Il concorso dell’extraneus nell’insider trading e la responsabilità da reato dell’ente*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2008, 33; Ferrarini, *La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato*, in *Rivista delle Società*, Milano, 2004; Ielo, *Market abuse e compliance programs ex d.lgs. 231/2001: spunti di riflessione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2006, 15; Orsi, *Gli “artifici” costitutivi dell’elemento oggettivo dei delitti di aggioaggio (art. 2637 c.c.) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2008, 93; Orsi, *La manipolazione del mercato mediante la diffusione di false notizie (parte prima)*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2009, 75; Pistorelli, *Parametri oggettivi d’imputazione all’ente della responsabilità per il reato di aggioaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2007, 139; Rabitti Bedogni, *Mercati Finanziari, tutela del risparmio e ruolo degli operatori*, intervento al Convegno ASSIOM, 22 ottobre 2005; Rordorf, *Ruolo e poteri della CONSOB nella nuova disciplina del market abuse*, in *Le Società*, Milano, 2005; Rossi, *Market abuse e insider trading: l’apparato sanzionatorio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2006, 83; Sandrelli, *I reati di market abuse*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2006, 63; Sottoriva, *Legge comunitaria 2004. Cosa cambia per le imprese e il mercato*, in *Le Società*, Milano, 2005; Zanalda, *Riflessioni sulla nuova figura di responsabilità prevista dall’art. 187-quinquies del T.U.F.*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2006, 97.

¹²³ L’art. 2637 c.c., in vigore prima della modifica disposta dalla legge 62/2005, era il seguente: “Aggioaggio – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.” Il legislatore, oltre a riscrivere il reato di aggioaggio di cui all’art. 2637 c.c., ha introdotto il reato di manipolazione del mercato (all’art. 185 del T.U. della finanza), volendo, così, distinguere le due fattispecie illecite a seconda che l’oggetto materiale del reato siano strumenti finanziari non quotati

1.2 I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998).

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell'ipotesi di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

1.3 Gli illeciti amministrativi richiamati dall'articolo 187-quinquies del d.lgs. 58/1998.

L'art. 187-bis e ss. del T.U. della finanza, introduce un sistema a “doppio binario” in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di *market abuse*, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso di informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U. della finanza e manipolazione del mercato – art. 187-ter T.U. della finanza).

Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”, nell'interesse o a vantaggio di una società, in base all'art. 187-quinquies del T.U. della finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-bis del d.lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando:

(aggiotaggio) ovvero strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni (manipolazione del mercato).

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
 - chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose; ovvero
 - chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- E' previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole ovvero dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito.

Manipolazione del mercato (articolo 187-ter del d.lgs. 58/1998).

La fattispecie si realizza quando chiunque:

- tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; ovvero.
- pone in essere:
 - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale, salvo che dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

E' previsto un aggravamento della pena in ragione delle qualità personali del colpevole, dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero degli effetti prodotti sul mercato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato¹²⁴.

¹²⁴ La CONSOB, con la Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, ha fornito gli esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal *Committee of European Securities Regulators (CESR)* nel documento "Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive".

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzati il reato di aggio, le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*sexies* del d.lgs. 231/2001¹²⁵ e gli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998.

¹²⁵ Con riferimento alle attività sensibili individuate, si segnala che la Consob ha riprodotto nella Comunicazione n. DME/50786992 del 29 novembre 2005, esempi di operazioni di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal CESR (*Committee of European Securities Regulators*) al fine di fornire una guida agli operatori per l'identificazione di variabili importanti (c.d. "*diagnostic flags*" o "*signals*") nel monitoraggio della propria attività. Inoltre, come indicato nell'art. 45, comma 1, lett. e) del Regolamento Mercati, gli esempi devono essere presi in considerazione per adempiere correttamente agli obblighi in materia di comunicazione delle operazioni sospette previsti dall'articolo 187-*nonies* del T.U. della finanza.

Si riporta di seguito l'elenco degli esempi di cui alla citata comunicazione relativamente alla manipolazione del mercato: "**1. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera a), del Testo unico, c.d. "False / Misleading Transactions" (Operazioni false o fuorvianti).**

a) *Wash trades* (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. (Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

b) *Painting the tape* (Artefare il quadro delle operazioni). Questo comportamento consiste nell'effettuare un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.

c) *Improper matched orders* (Ordini abbinati in modo improprio). Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, *cross orders*).

d) *Placing orders with no intention of executing them* (Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Questo comportamento implica l'inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)

2. Esempi riferiti all'articolo 187-ter, comma 3, lettera b), del Testo unico, c.d. "Price Positioning" (Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali).

a) *Marking the close* (Segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento consiste nell'acquistare o nel vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni.

b) *Colluding in the after market of an Initial Public Offer* (Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico). Questo comportamento è di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio.

c) *Abusive squeeze* (Comprimere in modo abusivo il mercato). Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo

fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)

d) *Creation of a floor in the price pattern* (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento è di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.

e) *Excessive bid-ask spread* (Eccessive quotazioni "denaro - lettera"). Questo comportamento è di solito posto in essere da intermediari – quali gli specialisti o i market makers che operano di concerto – che abusando del loro potere di mercato posizionano e/o mantengono intenzionalmente il bid-ask spread su livelli artificiali e/o lontani dal fair value.

f) *Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato). Questo comportamento prevede la conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)

3. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 3, lettera c), del Testo unico, c.d. "Transactions involving fictitious devices / deception" (Operazioni che utilizzano artifizii, inganni o espedienti).

a) *Concealing ownership* (Celare la proprietà). Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato.)

b) *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo). Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

c) *Pump and dump* (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.

d) *Trash and cash* (Screditare e incassare). Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo.

e) *Opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico). Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso.

4. Esempi riferiti all'art. 187-ter, comma 1, del Testo unico, c.d. "Dissemination of false and misleading information" (Diffusione di informazioni false o fuorvianti).

Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati. Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

1. emissione di comunicati tramite *media* (ad es.: stampa, sito *internet*, ecc.);
2. operazioni su strumenti finanziari;
3. gestione delle informazioni privilegiate.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal CESR e dalla Consob, i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile "**emissione di comunicati¹²⁶ tramite *media* (ad es.: stampa, sito *internet* ecc.)**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Processo di comunicazione all'esterno e archiviazione delle evidenze:** la Società adotta un protocollo di controllo che prevede: i) l'identificazione di ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno; ii) che il soggetto/l'Unità responsabile dell'emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi simili, incluso l'inserimento di tali informazioni in *internet*, assicuri l'archiviazione delle relative fonti e delle informazioni; iii) che i soggetti/le Unità che forniscono informazioni per la definizione dei comunicati stampa e di elementi informativi simili ricevano gli stessi in bozza prima della loro diffusione al fine di verificare il corretto inserimento dei dati loro forniti; iv) l'archiviazione dei documenti.
- 2 **Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in base ad adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.
- 3 **Informazioni di Gruppo:** i rapporti con i *media* concernenti informazioni che riguardino la Società sono gestiti d'intesa con la Capogruppo.

a) *Spreading false / misleading information through the media (Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione). Questo comportamento comprende l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente. Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.*

b) *Other behaviour designed to spread false / misleading information (Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti). Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci.*

¹²⁶ Si precisa che, qualora le comunicazioni abbiano ad oggetto informazioni privilegiate, sono applicabili i controlli relativi all'attività sensibile "gestione delle informazioni privilegiate".

- 4 Regole di comportamento:** i singoli collaboratori che siano contattati personalmente dalla stampa e/o dai *media* in generale osservano principi comportamentali stabiliti dalla Società. Tutti coloro che operano nell'interesse della Società sono tenuti a osservare il divieto di diffusione all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto, di documenti ed informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Relativamente alle attività di “**operazioni su strumenti finanziari**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Divieti:** tutti coloro che operano nell'interesse della Società sono sottoposti al divieto di: i) diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici volti a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati; ii) porre in essere comportamenti fraudolenti diretti a danneggiare l'immagine presso il pubblico di una banca concorrente del Gruppo bancario al quale la Società appartiene.
- 2 Scelta degli intermediari:** la Società prevede l'obbligo di utilizzo esclusivo di intermediari che abbiano adottato *software* con sistemi di *detection* in grado di evidenziare dei *warning* e/o delle anomalie operative da sottoporre a verifica e indagine con caratteristiche tecniche adeguate al monitoraggio dei rischi di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate.

Relativamente alle attività di “**gestione delle informazioni privilegiate**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Informazioni privilegiate:** la Società: i) diffonde la nozione di informazione privilegiata; ii) identifica i criteri per individuare le strutture che producono e/o gestiscono informazioni privilegiate; iii) prevede l'inoltro delle informazioni privilegiate alle preposte strutture della Capogruppo per la gestione coordinata della comunicazione al pubblico; iv) disciplina le modalità di comunicazione all'esterno nel caso in cui la Società effettui direttamente il comunicato.
- 2 Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.
- 3 Registro:** è prescritta l'istituzione del registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate con evidenza dei criteri adottati per i) l'individuazione del responsabile della gestione, dell'aggiornamento e della conservazione del registro, ii) l'individuazione dei soggetti da inserire nel registro; iii) la comunicazione dell'iscrizione dei soggetti inseriti nel registro e iv) le comunicazioni imposte dalla normativa.
- 4 Regole di comportamento:** le prescrizioni normative sugli abusi di mercato sono recepite da apposite disposizioni organizzative che vietano comportamenti difforni da tali prescrizioni.
- 5 Attività di formazione:** la Società prevede e applica attività di formazione e aggiornamento

del personale sulla disciplina normativa.

- 6 **Recovery plan:** la Società adotta misure volte a disciplinare la gestione delle informazioni privilegiate fornite all'esterno in maniera impropria prevedendone la tempestiva comunicazione, in modo tale da garantire, in coordinamento con la Capogruppo, l'accesso alle stesse informazioni da parte del mercato.
- 7 **Riunioni organi societari:** nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati viene monitorata la presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori, responsabili di aree aziendali e consulenti) e verificata l'iscrizione degli stessi nel registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate (nella sezione concernente i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale) laddove nelle occasioni sopra descritte detti soggetti vengano a conoscenza di siffatte informazioni.
- 8 **Documentazione contenente informazioni confidenziali:** la Società prevede vincoli formalizzati per il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui i dipendenti e/o consulenti esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti. Nello specifico sono previste: i) l'evidenziazione, nel testo dei vari documenti prodotti, del carattere confidenziale delle informazioni trattate per rendere consapevoli della natura delle informazioni i soggetti che hanno accesso a tali documenti; ii) specifiche limitazioni alla divulgazione dei contenuti; iii) le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti tali da garantirne l'integrità e la reperibilità di tutte le modifiche effettuate.

CAPITOLO 7 I REATI TRANSNAZIONALI

1 La legge 16 marzo 2006 n. 146.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa¹²⁷.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende *"un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"*.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

¹²⁷ L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:

"1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria)¹²⁸.

1.1 Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente.

Si riporta di seguito la descrizione delle fattispecie di reato richiamate dalla legge 146/2006.

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale)¹²⁹.

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 cod. pen. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

¹²⁸ **Bibliografia in materia di reati transnazionali e responsabilità amministrativa degli enti:** Armone, *La convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e la responsabilità degli enti: spunti di riflessione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2006, 121; Astrologo, *La nozione di reato commesso ex art. 3 della legge 146/2006 e riflessi sul d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2006, 111; Bartolomucci, *Reato transnazionale – Ultima (opinabile) novellazione al d.lgs. n. 231/2001*, in *Le Società*, n. 9, 2006; Cerqua, *Responsabilità degli enti: si amplia la categoria dei reati-presupposto*, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 10, 2006.

¹²⁹ **Bibliografia in materia di associazione per delinquere:** De Bella, *Il reato di associazione a delinquere*, Torino, 1933; Costa, “Associazione per delinquere”, in *N.D.I.*, I, Torino, 1937, 1032 ss.; Boscarelli, “Associazione per delinquere”, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, 865 ss.; Contieri, *I delitti contro l’ordine pubblico*, Milano, 1961, 65 ss.; Patalano, *L’associazione per delinquere*, Napoli, 1971; Insolera, *L’associazione per delinquere*, Padova, 1983, con esauriente appendice bibliografica; Antonini, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, GP, 1985, II, 286 ss.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente condizionata all'effettiva formazione dell'associazione criminosa. Una conclusione del genere emerge dall'analisi dell'art. 416, primo comma, cod. pen.¹³⁰. Tale disposizione infatti, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si siano effettivamente "associate" per commettere più delitti¹³¹.

Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione – che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati¹³².

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi "interni" alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l'organizzazione medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento¹³³.

Associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale)¹³⁴.

L'art. 416-bis cod. pen. punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

¹³⁰ Art. 416, primo comma, cod. pen.: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni".

¹³¹ Si veda De Francesco, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, voce del *Digesto delle Discipline Penali*, 2002, 298.

¹³² Si veda De Francesco, *cit.*, 293.

¹³³ Si veda Fiandaca-Musco, *Diritto Penale, Parte Generale*, Terza Edizione, pp. 476-479; gli Autori, menzionano, a titolo esemplificativo, il caso del politico o del professionista che, pur non essendo formalmente "affiliato" all'associazione mafiosa di "Cosa nostra", realizzi in modo stabile o sistematico comportamenti che ridondano a vantaggio dell'associazione stessa (ad esempio, garantendo l'assegnazione di appalti o prestando in modo continuativo consulenza legale ovvero realizzando condotte dirette ad assicurare l'impunità o ad "aggiustare" i processi ecc.). La giurisprudenza ha chiarito che caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'*affectio societatis*, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo. Se non sono ravvisabili tali elementi perché il soggetto ha apportato un contributo isolato e per fini egoistici o utilitaristici è configurabile un concorso esterno. Chiamate, di recente, a pronunciarsi sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 21-5-2003, n. 22327, hanno precisato che è configurabile il concorso c.d. esterno nel reato associativo (nella specie, associazione di tipo mafioso) in capo alla persona che, priva dell'*affectio societatis* e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

¹³⁴ **Bibliografia in materia di associazione di tipo mafioso:** Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1984; Turone, *Le associazioni di tipo mafioso*, Milano, 1984; Fiandaca, *Commento all'art. 1 l. 13-9-1982, n. 646, LP*, 1983, 257 ss.; Macri-Macri, *La legge antimafia*, Napoli, 1983, 10 ss.; Palazzo, *La recente legislazione penale*, Padova, 1985, 222 ss., con ampi riferimenti. Particolarmente utile, per la ricostruzione degli indirizzi dottrinali che giurisprudenziali, il quadro delineato da Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, FI, 1985, V, 301 ss.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)¹³⁵.

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291-*quater* punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

¹³⁵ **Bibliografia in materia di contrabbando doganale:** Azzali, "Contrabbando doganale", in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, 679 ss.; Cerqua, *La delega per la depenalizzazione settore per settore D) Reati di contrabbando*, DPP, 1999, 1198 ss.; ID., *Attuata la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio D) Reati di contrabbando*, DPP, 2000, 432 ss.; De Vincentiis, "Contrabbando doganale", in *NN.D.I.*, IV, Torino, 1959, 429 ss.; Di Lorenzo, *Il contrabbando e gli altri reati doganali*, Padova, 1964; Dinacci, "Contrabbando", in *Enc. giur.*, VIII, Roma, 1986; Flora-Bernasconi-Luciani-Franchini, *I reati doganali*, VI, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, a cura di Di Amato, Padova, 1999; Fornari, *Lineamenti di una riforma degli illeciti e delle sanzionali doganali*, RTDPE, 1992, 61 ss.; Labianca, *Il contrabbando doganale*, F, 1995, 3108 ss.; I. Magro, *Rapporto di genere a specie e successione di leggi sulle previsioni incriminative del contrabbando di tabacchi*, nota a T. Napoli, 11-5-2002, GM, 2002, II, 1051; Mazza, *Profili del tentativo di contrabbando doganale*, Napoli, 1979; Prontera, *Contrabbando*, in *Commentario breve alle Leggi penali complementari*, a cura di Palazzo-Paliero, Padova, 2003, 469 ss.; Vinciguerra, *I delitti doganali*, Milano, 1963.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)¹³⁶.

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998)¹³⁷.

¹³⁶ **Bibliografia in materia di traffico di stupefacenti:** Flick, *Droga e legge penale*, Milano, 1979; Di Gennaro, *La droga. Controllo del traffico e recupero dei drogati*, Milano, 1982; Assini, Ambrosini, Fortuna, Signorelli, Mammone, *La disciplina degli stupefacenti*, Roma, 1988; Fagnoli, *Droga e tossicodipendenti*, Milano, 1990; Fortuna, "Stupefacenti. Diritto interno", in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1178; Ronco, *Il controllo penale degli stupefacenti*, Napoli, 1990; Ambrosini, *La riforma della legge sugli stupefacenti*, Torino, 1991; Dubolino, *Il codice delle leggi sugli stupefacenti*, Piacenza, 1991; Amato, *Droga e attività di polizia*, Roma, 1992; Di Gennaro-La Greca, *La droga. Traffico, abusi, controlli*, Milano 1992; Palazzo, *Consumo e traffico degli stupefacenti*, Padova, 1993; Amato-Fidelbo, *La disciplina penale degli stupefacenti*, Milano, 1994; Amato, *Teoria e pratica degli stupefacenti*, Roma, 1995.

¹³⁷ **Bibliografia relativa ai reati in materia di immigrazione:** Dubolino, *La lotta all'immigrazione clandestina nella nuova disciplina normativa*, Rpo, 1998, 265; Nascimbene, *Il commento alla l. 6-3-1998, n. 40, DPP*, 1998, 421; Callaioli-Cesare, *Il testo unico delle disposizioni sull'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero: una legge organica per la programmazione dei flussi, il contrasto alla criminalità e la lotta alla discriminazione*, LP, 1999, 261; Finocchi Ghersi, *Il commento al testo unico sull'immigrazione*, GDAm, 1999, 5; Giovagnoli, *Favoreggiamento della permanenza illecita degli stranieri nello Stato e successione di leggi penali nel tempo*, MGL, 2001, 296; Spiezza-Frezza, Pace, *Il traffico e lo sfruttamento di esseri umani*, Milano, 2002; AA.VV., *Il nuovo diritto dell'immigrazione, Profili sostanziali e procedurali*, Milano, 2003; Gizzi, *Sulla natura giuridica del delitto di agevolazione*

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi *“in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”*. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi *“compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”*.

Il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *“al fine di trarre profitto anche indiretto”*.

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- *“il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”*.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate *“se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”*.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”*.

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale)*¹³⁸.

dell'immigrazione clandestina, GI, 2003, 1012; Nascimbene, *Diritto degli stranieri*, Padova, 2004; Zaccaria, *Il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla luce delle modifiche apportate al T.U. 286/1998 dalla L. 189/2002*, in www.altalex.com.

¹³⁸ **Bibliografia in materia di induzione al silenzio o al mendacio:** Amodio, *Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui*, CP, 2001, 3587; Conti, *Il nuovo delitto di “subornazione” ex artt. 377 bis c.p. Tra diritto penale e processo*, DPP, 2004, 1027 s.; De Amicis, *Le disposizioni penali*, in *Guida alla riforma del giusto processo*, a cura di Lattanzi, Milano, 2002; Forlenza, *Punita l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci*, GDir, 2001, 2001, 13, 66; Gironi, *Ritrattazione di falsa testimonianza: estensibilità all'istigatore e qualità soggettive del destinatario della subornazione*, DPP, 2003, 590; Giunta, *Le innovazioni ai delitti contro l'amministrazione della giustizia introdotte dalla legge sulle indagini difensive*, SI, 2001, 133; Di Martino, *Commento all'art. 20 L. 1° marzo 2001, n. 63 – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione*, LP, 2002, 335; Longari, *Subornazione*, in *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, a cura di Coppi, Torino, 1996; Marafioti, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*; Torino, 2000; Nobili, *Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?* DPP, 2001, 5; Papa, *Il nuovo reato dell'art. 377 bis c.p.: una forma di subornazione*

L'art. 377-*bis* cod. pen. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “*offerta o promessa di denaro o di altra utilità*”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere¹³⁹.

In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non rispondere; dall'altro, la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di denaro o altra utilità.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-*bis* cod. pen. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità¹⁴⁰.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta porsi in un'ottica di adeguamento della disciplina interna concernente i delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale¹⁴¹.

Favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale)¹⁴².

L'art. 378 cod. pen. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

“transgenica”?, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di Tonini, Padova, 2001; Piffer, *L'attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione della prova (I) – Le modifiche al Codice penale*, DPP, 2001, 688; ID.; *Le modifiche ai delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Giusto processo e prove penali*, Milano, 2001; ID., *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in *Trattato di diritto penale, p. spec., I delitti contro l'attività giudiziaria*, diretto da Marinucci-Dolcini, I, Padova, 2005, 619 s.; Pisa, *Il nuovo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci*, in *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di Kostoris, Torino, 2002; Pulitanò, *Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale?*, RIDPP, 1999, 1271; B. Romano, *La subornazione*, Milano, 1993; ID., *La subornazione tra istigazione, corruzione e processo*, Milano, 1993; Sanna, *L'esame dell'imputato sul fatto altrui, tra diritto al silenzio e dovere di collaborazione*, RIDPP, 2001, 462; Tonini, *Riforma del sistema probatorio: un'attuazione parziale del “giusto processo”*, DPP, 2001, 271.

¹³⁹ La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge 63/2001.

¹⁴⁰ Si veda Sartarelli, *Induzione al silenzio o al mendacio*, voce del *Digesto delle Discipline Penali*, Aggiornamento, 2005, pp. 776-777.

¹⁴¹ Si veda Sartarelli, *cit.*, 772-773. Si ricorda che nell'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale si obbligano gli Stati membri ad adottare, nell'ambito dei propri mezzi, misure adeguate a garantire efficaci forme di protezione da “*potenziali ritorsioni o intimidazioni*” dei testimoni che depongono nei processi penali relativi ai reati oggetto dello strumento convenzionale.

¹⁴² **Bibliografia in materia di favoreggiamento personale:** Dinacci, *Favoreggiamento personale e tipologia delle attività investigative tra vecchio e nuovo*, Padova, 1989; Padovani, “Favoreggiamento”, in *Enc. giur.*, XIV, Roma, 1989, 1 ss.; Fiandaca-Musco, *Dir. pen., p. spec.*, Bologna, 1988, 290 ss.; Pisa, “Favoreggiamento personale e reale”, in *Digesto/pen.*, V, Torino, 1991, 160 ss.; Giannelli, *Il favoreggiamento personale*, Salerno, 1994; Caraccioli, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, Torino, 1995, 45 ss.; Blaiotta, *Favoreggiamento e reato permanente nella giurisprudenza della Suprema Corte*, CP, 1996, 1153 ss.; Antolisei, *Manuale, p. spec.*¹², Milano, II, 1997, 472 ss.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Secondo la linea in giurisprudenza al momento maggiormente accreditata e seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata¹⁴³.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati transnazionali.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dalla legge 146/2006.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati transnazionali:

1. autorizzazione ed esecuzione in riferimento ad attività transnazionali¹⁴⁴ di servizi assicurativi e connessi come definiti nel Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580 del 2001;
2. gestione di investimenti in relazione ad attività transnazionali (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio in riferimento ad attività transnazionali;
4. nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo;
5. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
6. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza);
7. gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
8. vendita o locazione di immobili in riferimento ad attività transnazionali;

¹⁴³ Si veda Vannini, *Favoreggiamento personale e reale*, voce del *Digesto delle Discipline Penali*, Aggiornamento, 2000, 288.

¹⁴⁴ Per "attività transnazionali" devono intendersi le attività che abbiano uno o più dei requisiti seguenti:

- sono svolte in più di uno Stato;
- sono svolte in uno Stato, ma una parte sostanziale della loro preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- sono svolte in uno Stato, ma nel loro svolgimento sono coinvolti soggetti operanti in più di uno Stato;
- sono svolte in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

Tale definizione si estende a tutte le altre attività sensibili in riferimento ai reati transnazionali.

9. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in riferimento ad attività transnazionali;
10. gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali;
11. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti in relazione ad attività transnazionali.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, anche sulla scorta degli spunti forniti dalla normativa e delle indicazioni fornite da Banca d'Italia, i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile **“autorizzazione ed esecuzione in riferimento ad attività transnazionali di servizi assicurativi e connessi come definiti nel Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580 del 2001”**, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica dal personale coinvolto nell'attività di prestazione di servizi assicurativi e connessi assicura, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento¹⁴⁵ predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.
- 2 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di prestare servizi assicurativi e connessi a soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 **Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- 4 **Conoscenza della controparte:** qualunque prestazione di servizi assicurativi è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza

¹⁴⁵ Per Liste di Riferimento si intendono le liste redatte dall'Unione Europea, dall'ONU e dall'OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) nell'ambito della repressione di condotte criminose sul piano finanziario.

della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

- 5 Conoscenza e selezione di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e broker:** l'eventuale coinvolgimento di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e *broker* a supporto della prestazione di servizi assicurativi presuppone un'adeguata conoscenza degli stessi e la verifica, anche mediante attestazione degli interessati, della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale sociale delle banche e dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi.
- 6 Procedure antiterrorismo:** le procedure in adempimento del d.lgs. 109/2007 (che detta misure - tra l'altro - di congelamento, registrazione, comunicazione e segnalazione per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) sono applicate dalla Società al fine di attuare al proprio interno forme di prevenzione di tali fenomeni di violazione.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di investimenti in relazione ad attività transnazionali (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria)**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione di investimenti.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
 - e) l'identificazione, registrazione e conservazione degli acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società.

- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque investimento è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

Relativamente all'attività sensibile “**negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio in riferimento ad attività transnazionali**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 2 Conoscenza della controparte:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio.

Relativamente all'attività sensibile “**nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo**”, i quattro protocolli generali risultano caratterizzati come di seguito indicato:

- 1 Segregazione delle attività:** l'esercizio dell'attività sensibile viene realizzato in osservanza del principio di segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza nell'ambito del processo sottostante alla nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo.
- 2 Norme:** la Società adotta e applica disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione del processo sottostante alla nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo.
- 3 Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni, nell'ambito del processo sottostante alla nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo, avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- 4 Tracciabilità:** le caratteristiche del processo sottostante alla nomina di componenti degli organi sociali di società estere del Gruppo consentono la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla suddetta nomina.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Prescrizioni:** la Società applica le seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di segnalare all'unità aziendale competente la richiesta di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative

- all'esercizio delle proprie funzioni;
- b) divieto da parte della funzione destinataria della segnalazione di indurre o favorire i soggetti di cui alla precedente lettera a) a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza)**”, risultano applicabili i quattro protocolli generali di Segregazione delle attività, Norme, Poteri di firma e poteri autorizzativi e Tracciabilità, con la sola caratterizzazione del protocollo Tracciabilità nella forma di seguito riportata:

- 1 Tracciabilità:** le caratteristiche del processo sottostante alla firma delle comunicazioni scritte alle autorità nell'ambito dell'attività sensibile consentono la ricostruzione e la tracciabilità delle fasi che hanno portato alla sottoscrizione del documento.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.
- 2 Prescrizioni:** nell'ambito della promozione e sviluppo in riferimento ad attività transnazionali, la Società applica le seguenti prescrizioni:
- a) obbligo di formalizzare le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
- b) attribuzione della responsabilità della verifica:
- (i) dell'avvenuto ingresso della persona in coerenza con le motivazioni addotte;
- (ii) del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione;
- c) rilevazione delle persone delle quali la Società procura l'ingresso nel territorio di uno Stato con indicazione della data di uscita dallo stesso, ove prevista.

Relativamente all'attività sensibile “**vendita o locazione di immobili in riferimento ad attività transnazionali**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Conoscenza della controparte:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di vendita o locazione.
- 2 Verifiche:** la Società applica i seguenti protocolli di controllo:
- a) verifica dell'adempimento degli obblighi relativi alla locazione di immobili di proprietà (es.: denuncia alla questura, registrazione dei contratti di locazione);
- b) esclusione della facoltà contrattuale di sublocazione e cessione del contratto al di fuori delle ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.

Relativamente all'attività sensibile “**realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in riferimento ad attività transnazionali**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Criteri di selezione:** la Società definisce i criteri che regolano la scelta delle associazioni/fondazioni in favore delle quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Detti criteri mirano in particolare all'accertamento dell'effettiva finalizzazione dell'iniziativa a scopi umanitari che non dissimolino attività illecite.
- 2 **Lista:** donazioni e/o erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono effettuate sulla base di una lista di associazioni/fondazioni accreditate quali potenziali beneficiarie. Le modalità di inserimento, mantenimento ed eliminazione delle associazioni/fondazioni da tale lista sono debitamente formalizzate.
- 3 **Autorizzazione:** donazioni ed erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.
- 4 **Versamenti:** la Società non effettua donazioni né erogazioni liberali di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione del processo di approvvigionamento in riferimento ad attività transnazionali**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione del processo di approvvigionamento.
- 2 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 **Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

- 4 Conoscenza della controparte:** l'approvvigionamento di beni/servizi è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente di verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.
- 5 Gare:** nell'ambito dell'attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società prevede:
- la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).
- 6 Gestione del contratto:** la Società prevede:
- la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
 - l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

Relativamente all'attività sensibile "**selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti in relazione ad attività transnazionali**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione dei rapporti con i *partner* commerciali/finanziari.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti e/o intrattenere rapporti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque operazione nell'ambito delle attività sensibili è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

CAPITOLO 8

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1 I reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*) del d.lgs. 231/2001¹⁴⁶.

¹⁴⁶ **Bibliografia:** Alessandri, *Cautela contro disastri o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione)*, in *Digesto/Pen.*, II, Torino, 1988, 145 s.; Amato, *Le figure del processo di responsabilità derivante da violazioni antinfortunistiche*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2008, 119; Baglione Tindari, *Nuove contravvenzioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori*, Milano 1995; Bonini, *Problemi e prospettive della responsabilità penale nell'impresa e della delega di funzioni alla luce dei d.lgs. n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Arch. giur.* 1997, 575 ss.; Cardia, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 117; Cesari-Lanzi-Padovani, *Responsabilità penale in materia di lavoro nelle aziende*, Milano, 1982; Colato, *Servizi di sicurezza aziendale e sicurezza nell'impresa*, Verona, 1988; Costagliola-Culotta-Di Lecce, *Le norme di prevenzione per la sicurezza su lavoro*, Milano, 1986; D'Arcangelo, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 77; De Falco, *La repressione delle contravvenzioni e dei delitti in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, Padova 2000; De Falco, *Il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e la sicurezza nei cantieri*, in *Cass. pen.* 1997, 2931; Di Cerbo-Salerno, *La prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nella giurisprudenza*, Padova, 1980; Dovero, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 97; Dubin, *Il RSPP e il nuovo disegno di legge sulle figure professionali della sicurezza*, in *Ig. sic. lav.* 2003, 5 ss.; Fiorella, *Il trasferimento di funzioni nel dir. pen dell'impresa*, Firenze, 1985; Franco, *L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro nell'età corporativa e dopo*, in *Riv. it. dir. lav.* 1993, 91 ss.; Guariniello, *La sicurezza del lavoro nel d.lgs. 15 agosto 1991*, in *Dir. prat. lav.* 1993, inserto, VI; Guariniello, *Se il lavoro uccide*, Torino 1985; Galantino, *La sicurezza del lavoro*, Milano 1995; Guariniello, *Malattie da lavoro e processo penale*, RIDPP, 1981, 556 s.; Guariniello, *Il diritto penale del lavoro nell'impatto con le direttive CEE: 1996 un anno di novità per la sicurezza del lavoro*, in *Dir. pen. e processo* 1997, 83; Ielo, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 57; La Cute, *Diritto penale del lavoro*, Napoli, 1983; Lageard, *Le malattie da lavoro nel diritto penale*, Torino 2000; Mancini, *L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, II, 2008, 53; Maresca, *Ambiente di lavoro e protezione comunitaria*; Masia, *Infortuni sul lavoro e responsabilità d'impresa: colpa di organizzazione e organizzazione della colpa, anche alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2008, 107; Montemarano, *Diritto penale del lavoro*, Milano 2000; Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1989; Morandi, *Interventi di modifica della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*, ivi 1996, 1257; Nuccio, *La colpa di organizzazione alla luce delle innovazioni legislative apportate dalla legge 123/2007*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2008, 47; Padovani, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Dir. pen. econ.* 1996, 115; Padovani, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 1983; Palombi, *La delega di funzioni*, in *Trattato di dir. pen. dell'impresa*, Padova, 1990; Panagia, *Tendenze e controtendenze nel diritto penale del lavoro: i decreti legislativi 626/1994 e 494/1996*, ivi 1998, 185 ss.; Pedrazzi, *Gestione d'impresa e responsabilità penali*, RS, 1962; Pedrazzi, *Profili problematici del dir. pen. d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 125 s.; Pietropaoli, *Fonti comunitarie dell'obbligo di sicurezza: rapporti con la normativa nazionale*, in *Dir.lav.* 2003, 212 ss.; Pulitanò, *Organizzazione dell'impresa e diritto penale del lavoro*, RGL, 1985, IV, 3 s.; Santoriello, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2008, 161; Scudier, *Sicurezza del lavoro nei*

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi¹⁴⁷.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Con riferimento alla responsabilità *ex* d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

cantieri e appalti di lavori pubblici, in *Dir. pen. econ.* 1999, 316; Smuraglia, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Milano, 1974; Spadafora, *Prime considerazioni sull'attuazione delle direttive comunitarie in tema di sicurezza e salute dei lavoratori*, in *Dir. lav.* 1995, I, 83 ss.; Spirito, *Sicurezza del lavoro e lesioni colpose*, Napoli, 1983; Vitali – Burdese, *La legge 3 agosto 2007, n. 123: prime riflessioni in tema di responsabilità degli enti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2007, 125; Zanalda, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 123*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2007, 97; Zucchetti, *Guida alla sicurezza del lavoro*, Milano 1996.

¹⁴⁷ In tal senso, D'Arcangelo, *op. cit.*, 79.

- violazioni dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008¹⁴⁸ quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;
- violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno¹⁴⁹.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Art. 55 d.lgs. 81/2008: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (...).”

¹⁴⁹ Così Ielo, *op. cit.*, 73 s.

¹⁵⁰ In proposito ABI, nelle *Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*, paragrafo 3 (*Il contesto normativo in cui “si innesta” l'art. 25-septies*), 2008, 3, precisa che: “Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative che impongono regole e misure di tutela specificamente finalizzate a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro e/o l'insorgere di patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. L'art. 25-septies estende, per l'appunto, la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose, con esclusivo riguardo a quelli derivanti dalla violazione di dette disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso di norme che presentano la peculiarità di non approntare, come di regola avviene, un apparato statico e definito di precetti e sanzioni: è il caso dell'art. 2087, denominato in giurisprudenza quale “norma di chiusura” dell'intero sistema antinfortunistico, che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori, laddove dispone che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Giova a tal proposito ricordare come tale norma sia stata intesa dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione nel senso che all'imprenditore è fatto obbligo di ispirare la propria condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza del momento. Si ricorda ancora come anche la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla portata dell'art. 2087, con la sentenza n. 312 del 18 luglio 1996, precisando che l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce a tutte le misure che nei diversi ambiti di attività corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti. Tale norma – che, si ripete, contiene un precetto di ordine generale – ha trovato specificazione nell'ambito della c.d. legislazione prevenzionistica speciale, dapprima con i DPR degli anni '50, successivamente nel noto d.lgs. 626/1994. In particolare, l'obiettivo perseguito da quest'ultimo decreto è quello di attuare una tutela “partecipata” delle condizioni di salute dei lavoratori, attraverso una organizzazione sistematica e procedimentalizzata degli obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro eliminazione/riduzione. Il perseguimento di detto obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite, più in generale, ai fini della adozione dei modelli organizzativi, ossia attraverso il risk assessment (previsto

Le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro integrano dunque il precetto penale, nel senso di definire il contenuto degli obblighi cautelari cui l'impresa è tenuta a tutela dei lavoratori. Dette norme svolgono, nell'accertamento dell'illecito, una duplice funzione: sul piano oggettivo, in quanto si richiede l'accertamento del rapporto di causalità tra violazione ed evento lesivo; sul piano soggettivo, in quanto le norme medesime rappresentano il contenuto della colpa imputata all'agente.

La giurisprudenza ha avuto peraltro modo di precisare che il rapporto di causalità tra la violazione della norma prevenzionale e l'evento lesivo (morte o lesioni) viene meno nell'ipotesi in cui la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia eccezionale e non prevedibile secondo un criterio di normalità, ponendosi in tal modo al di fuori di ogni possibilità di controllo/previsione da parte dei soggetti tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, ad osservare/applicare le relative norme di tutela¹⁵¹.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS); il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS) e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS).

anche dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 626 del 1994) finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ed il risk management, ossia l'adeguamento del sistema di controllo interno, anche mediante la selezione delle misure preventive (destinate ad essere costantemente aggiornate a norma dell'art. 4, co. 5, lett. c), che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui i soggetti dell'impresa devono attenersi".

Sul punto Confindustria, nelle *Linee guida cit.*, 140, osserva che "tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perchè in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (...). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (...), appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 626/1994) [ora art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 81/2008, n.d.r.], alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche".

¹⁵¹ In tal senso, ABI, *Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*, 2008, 9. Secondo ABI, inoltre: "Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito di applicazione alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano cioè messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; e gravissime, in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso (art. 583 c.p.). L'art. 590 c.p., a differenza dell'art. 582 c.p. in tema di lesioni dolose, non fa alcun esplicito riferimento al caso della mancata osservanza della disciplina antinfortunistica da cui derivi una malattia professionale, tale dovendosi intendere ogni alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo. Pertanto, in un'ottica di stretta legalità, dovrebbe escludersi la responsabilità dell'ente in conseguenza di violazioni normative cui consegua una malattia professionale del lavoratore; tuttavia, occorre tener conto della circostanza che la giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, ritenendo dunque punibili anche le violazioni da cui derivi la malattia professionale del lavoratore. Ancora, l'art. 25-septies, fa riferimento, non solo agli eventi derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, ma anche a quelli relativi alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ricomprendendo in tal modo anche le malattie professionali e non solo gli infortuni. Al riguardo, si segnala che la malattia può interessare il corpo o la mente, traducendosi, in quest'ultimo caso in ogni modificazione dannosa dell'attività funzionale psichica".

Soggetti passivi del reato in materia antinfortunistica sono, di norma, i lavoratori (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. TUS)¹⁵². A questi, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, andrebbero aggiunti i soggetti terzi che si trovino nei luoghi di lavoro, a beneficio dei quali, quindi, si applicherebbero le norme di prevenzione degli infortuni, non assumendo rilevanza l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'imprenditore e l'infortunato¹⁵³.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies

¹⁵² Art. 2, comma 1, d.lgs. 81/2008: "Definizioni – Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (...)

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (...)."

¹⁵³ In tal senso, Cass. 5 aprile 1988, in *Giust. pen.* 1989, II, 363. Sul punto si segnala quanto indicato da ABI, nelle *Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*, 2008, 10: "I soggetti passivi. Di particolare interesse è la questione relativa ai soggetti passivi del reato, ossia all'individuazione dei destinatari del vigente sistema di prevenzione: esso, come noto, mira anzitutto a tutelare la posizione dei lavoratori dipendenti e ai soggetti a questi equiparati (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 626/1994), anche se, nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, oggetto di tutela è l' "ambiente di lavoro" nel suo complesso, cosicché si ritiene che i relativi precetti/adempimenti normativi spieghino i propri effetti anche nei confronti di terzi, che si trovino ad operare in tale ambiente (es. clienti, fornitori, ...), a condizione che vi si trovino per ragioni connesse all'attività che ivi si svolge".

del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
5. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Relativamente all'attività sensibile "**pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro**" i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Politica ed Obiettivi:** il documento formalizzato di Politica in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in materia che la Società stabilisce di raggiungere e:
 - viene formalmente approvato dalla direzione aziendale;
 - contiene l'impegno della Società a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili;
 - è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate¹⁵⁴;
 - viene periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. viene sottoposto a riesame sulla base di modifiche organizzative o di nuove prescrizioni).
- 2 **Piani Annuali e Pluriennali:** il Piano degli Investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti:
 - a) individua i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie,

¹⁵⁴ Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute, sicurezza e igiene sul lavoro di una organizzazione.

- umane, logistiche, di equipaggiamento);
- b) è comunicato al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione.

3 Prescrizioni: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) i criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

4 Norme e documentazione del sistema di gestione: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- b) le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/ protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

5 Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: specifiche disposizioni organizzative provvedono all'individuazione della figura datoriale in considerazione della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

6 Organizzazione e Responsabilità – RSPP: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione del Responsabile stesso;
- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.

7 Organizzazione e Responsabilità – SPP: la disposizione organizzativa adottata e attuata dalla Società con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione degli stessi;
- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

8 Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente: la disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento al Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

- b) definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo la normativa vigente (es. Cartella Sanitaria);
- c) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

9 Organizzazione e Responsabilità – Sorvegliante e Direttore Responsabile: la disposizione organizzativa adottata e attuata con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione degli stessi;
- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, titoli specifici, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

10 Gestione delle spese: con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, la Società definisce:

- a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- b) le modalità di definizione e approvazione del *budget* di spesa;
- c) le modalità di rendicontazione delle spese;
- d) la tracciabilità delle attività effettuate.

Relativamente all'attività sensibile “**sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” il protocollo specifico è il seguente:

1 Sistema di deleghe di funzioni: il sistema delle deleghe di funzioni garantisce, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- a) dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- b) di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- c) di un *budget*, laddove necessario in considerazione della ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- d) di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Ciascuna delega risulta da atto scritto recante data certa ed è accettata dal delegato per iscritto.

Relativamente all'attività sensibile “**individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Norme e documentazione del sistema di gestione: la Società definisce:

- a) ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- b) le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/ protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

2 Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: una apposita disposizione organizzativa individua ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare tale norma:

- a) identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- b) identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- c) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- d) prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- e) prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- f) prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- g) prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- h) prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

3 Documento di valutazione dei rischi: il documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione è redatto in stretta osservanza delle disposizioni vigenti, in applicazione dei più elevati criteri di competenza, esperienza e professionalità specifica e sulla base di una accurata ed esaustiva analisi della realtà operativa e organizzativa aziendale.

4 Organizzazione e Responsabilità – Incaricati emergenze: la disposizione organizzativa che disciplina l'attività dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

- a) prevede una formale designazione degli stessi;
- b) definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);
- c) prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- d) prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

5 Organizzazione e Responsabilità – Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili: nell'ipotesi di affidamento di lavori in appalto ovvero di apertura di cantieri temporanei o mobili:

- a) vengono formalmente designati il responsabile dei lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente;
- b) sono definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure (es.

pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, ecc.);

- c) viene garantita la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- d) viene garantita la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

6 Controllo operativo – Affidamento compiti: la disposizione organizzativa che, ove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individua i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- c) prevede la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo (es. definizione di *check list* mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute, sicurezza e igiene).

7 Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione: la disposizione organizzativa per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- b) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. *check list* mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

8 Gestione delle emergenze: la disposizione organizzativa per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- b) definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- c) definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso;
- d) regola i rapporti con i Soggetti Pubblici (es. Vigili del Fuoco) che si rendessero necessari per la gestione delle emergenze;
- e) individua i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- f) definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- g) definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Relativamente all'attività sensibile “**attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Consultazione e comunicazione:** è prevista l'effettuazione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.
- 2 Diffusione delle informazioni:** la disposizione organizzativa che disciplina la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute, sicurezza e igiene, in particolare definisce:
 - a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
 - b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Relativamente all'attività sensibile “**attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Formazione, sensibilizzazione e competenze:** la Società adotta misure di formazione del personale in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori, definendo in particolare:
 - a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
 - b) i criteri di erogazione della formazione a ciascun lavoratore (es. alla costituzione del rapporto di lavoro o all'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, ecc.);
 - c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa, secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente;
 - d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

Relativamente all'attività sensibile “**rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Rapporti con fornitori e contrattisti – Informazione e coordinamento:** la Società definisce:
 - a) ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
 - b) ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- 2 Rapporti con fornitori e contrattisti – Qualifica:** la disposizione organizzativa che definisce modalità di qualifica dei fornitori, in particolare:

- a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- b) prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- c) prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

3 Rapporti con fornitori e contrattisti – Clausole contrattuali: negli accordi con fornitori e contrattisti sono inserite clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

4 Rapporti con fornitori e contrattisti – Monitoraggio dei fornitori: la Società definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei subappaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Gestione degli asset:** la disposizione organizzativa che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli *asset* aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare:
 - a) definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*;
 - b) prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
 - c) prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Relativamente all'attività sensibile “**controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro**” i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti:** la Società definisce:
 - a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
 - b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
 - c) le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
 - d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- 2 Misura e monitoraggio delle prestazioni – Altri dati (diversi da infortuni e incidenti):** una disposizione organizzativa a tal fine adottata e attuata definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - a) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;

- b) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (es. apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici);
- c) altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.

3 *Audit HSE*: la disposizione organizzativa che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo alle attività di *audit* e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò delegate oppure di fornitori esterni appositamente reclutati, definisce in particolare:

- a) le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- b) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- c) le modalità di comunicazione dei risultati dell'*audit* alla Direzione aziendale.

CAPITOLO 9

I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1 I reati richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

*Ricettazione (articolo 648 del codice penale)*¹⁵⁵.

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per “acquisto” dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere” starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

¹⁵⁵ **Bibliografia in materia di ricettazione:** Antolisei, *Manuale di diritto penale, p. spec.*, I, Milano, 1994, 369 ss.; Carrara, *Ricettazione dolosa di cose furtive*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca 1870, III, 425 ss.; De Francesco, art. 648, c.p., in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Crespi, Stella Zuccalà, Padova, 1992; Fiandaca-Musco, *Diritto penale, p. spec.*, II, 2, *Delitti contro il patrimonio*, Bologna, 1992, 182 ss.; Mantovani, *Diritto penale, parte speciale, delitti contro il patrimonio* Padova, 1989, 199 ss.; Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, a cura di Nuvolone e Pisapia, IX, Torino, 1984; Moccia, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, RIDPP, 1995, 741 ss.; ID., *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988; Papa, *La vendita di prodotti con marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra ricettazione e norme disciplinanti la circolazione di “cose illecite”*, RIDPP, 1985, 715 ss.; Pecorella, “Denaro (sostituzione di)”, in *Digesto/pen.*, III, Torino, 1989; Pecorella “Ricettazione”, in *NN.D.I.*, XV, Torino, 1968; Reinotti, “Ricettazione e riciclaggio”, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 461 ss.; Sammarco, “Ricettazione”, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale)¹⁵⁶.

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”¹⁵⁷*.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

¹⁵⁶ **Bibliografia in materia di riciclaggio:** Amato, *Il riciclaggio di denaro sporco*, Roma, 1993; Azzali, *Diritto penale dell'offesa e riciclaggio*, RIDPP, 1993, 429; Bernasconi, *La rilevanza penale per gli operatori bancari e finanziari delle Direttive anti-riciclaggio della Commissione federale delle banche*, in *Il sistema bancario svizzero contro il riciclaggio*, a cura di Chopard, Bellinzona, 1993, 78; Bricola, *Il diritto penale del mercato finanziario*, in AA.VV., *Mercato finanziario e disciplina penale*, Milano, 1993, 28; Colombo, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano 1990; D'Arcangelo, *Il ruolo della responsabilità da reato degli enti nel contrasto al riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2008, 41; Flick, *La repressione dei riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria, problemi attuali e prospettive*, RIDPP, 1990, 1225; ID., *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali. La situazione in Italia*, RIDPP, 1992, 1290; ID., *Accessi al settore finanziario e segnalazioni degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità*, RIDPP, 1994, 1201 ss.; Grosso, *Frode fiscale e riciclaggio: modi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, RIDPP, 1992, 1279; Maccari-Mazza, *Usura e riciclaggio*, in *Il riciclaggio di denaro nella legislazione civile e penale*, a cura di Cortese-Santoro, Milano, 1996; Manna, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000; Moccia, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, RIDPP, 1995, 733; Palombi, *Il riciclaggio dei proventi illeciti tra politica criminale e diritto vigente*, Napoli, 1996; Pecorella, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, RIDPP, 1991, 1221; Sforza, *Riciclaggio, usura, monitoraggio fiscale*, Napoli, 1998; Traversi, *Nuovi profili di responsabilità amministrativa delle società per riciclaggio*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, III, 2006, 139; Zanchetti, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997.

¹⁵⁷ Si rileva che il d.lgs. 231/2007 enuncia una nozione di riciclaggio più ampia rispetto a quella desumibile dalla norma penalistica. L'art. 2 del citato decreto stabilisce, infatti, che: *“[1.] Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

[2.] Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. [3.] La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive (...)”.

In proposito si veda D'Arcangelo, in *op. cit.*, 46, secondo il quale: *“La vis expansiva della definizione del riciclaggio elaborata dall'art. 2 d.lgs. 231/2007 e, segnatamente, la possibilità di invocarla quale parametro interpretativo nella materia del diritto punitivo degli enti appare, tuttavia, preclusa dalla stessa previsione che ne limita espressamente l'ambito applicativo al solo perimetro del decreto legislativo medesimo (“ai soli fini del presente decreto”). Tale sintagma rende evidente che il d.lgs. 231/2007 non è diretto ad incidere sulle fattispecie incriminatrici del codice penale, ma si limita esclusivamente ad individuare l'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio”*.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *“anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le “operazioni” idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*¹⁵⁸.

Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Si veda Angelini, *Riciclaggio*, voce del *Digesto delle Discipline Penali*, Aggiornamento, 2005, 1401. Secondo tale Autore, dovrà, quindi, rispondere di riciclaggio il funzionario di banca che, incaricato agli adempimenti previsti dall'art. 3 (“*Segnalazione di operazioni*”) della l. 5-7-1991, n. 197, pur perfettamente consapevole che l'operazione bancaria, ad esempio il versamento e/o il trasferimento di fondi su un conto cifrato, riguardi proventi delittuosi, ometta dolosamente di effettuare la debita segnalazione all'Autorità preposta (cioè l'Ufficio Italiano Cambi). In questo caso, infatti, il funzionario di banca si trova in una posizione di garanzia con poteri impeditivi dell'evento previsto dal reato di riciclaggio. Evento, si badi, che non consiste nell'operazione, bensì unicamente nell'occultamento della provenienza delittuosa. Al funzionario di banca, infatti, non viene imposto, ai sensi dell'art. della legge n° 197 del 1991, l'obbligo di impedire la singola operazione bancaria, bensì unicamente quello di evitare che possa essere interrotto il *paper trail*, e quindi che si verifichi l'evento naturalistico rappresentato dall'occultamento della provenienza delittuosa.

¹⁵⁹ Si veda Angelini, *cit.*, 1405. Tra i reati fiscali che possono costituire il presupposto del delitto di riciclaggio l'Autore menziona la frode fiscale (condotta punita ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000). Tale reato, consistente sostanzialmente nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, produce, per l'utilizzatore, un duplice vantaggio: uno immediato, di natura contabile, in quanto simulando un'uscita di cassa, acquisisce la disponibilità di denaro documentalmente giustificata (disponibilità utilizzata per la formazione dei c.d. fondi neri); l'altro eventuale, di natura

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego¹⁶⁰.

La condotta, espressa dall'inciso “*impiega in attività economiche o finanziarie*”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”¹⁶¹.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis¹⁶².

fiscale, allorché in sede di dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, il suo reddito risulterà artatamente ridotto, e ai fini IVA documenterà un credito nella misura dell'imposta indicata nella fattura mai pagata. La somma di cui si simula l'uscita di cassa indubbiamente costituisce una utilità economicamente rilevante per l'utilizzatore della falsa fattura. Inoltre, essa sarà sempre identificabile in quanto corrisponderà ai mezzi di pagamento indicati in fattura quali corrispettivi dell'operazione fittizia e non corrisposti.

In virtù di tale ricostruzione l'Autore supera le obiezioni di quella parte della dottrina che sostiene l'esclusione dei reati fiscali dall'ambito dei reati-presupposto del delitto di riciclaggio, fondando le proprie argomentazioni sulla circostanza che nei reati fiscali difetterebbe il requisito della identificabilità dell'oggetto da riciclare (cfr. Angelini, *cit.*, pp. 1406-1407).

¹⁶⁰ Si veda Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte Speciale I*, 1999, 443.

¹⁶¹ Si veda Antolisei, *cit.*, 444.

¹⁶² Si veda Antolisei, *cit.*, 444.

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

1. autorizzazione ed esecuzione di servizi assicurativi e connessi come definiti nel Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580 del 2001;
2. gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria);
3. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio;
4. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
5. gestione del processo di approvvigionamento;
6. rapporti di corrispondenza con operatori esteri;
7. selezione dei *partner* commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti;
8. gestione di *server* della Società o di siti *Internet*;
9. vendita o locazione di immobili.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici, relativi ai delitti di cui all'art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, sono essenzialmente finalizzati a gestire il c.d. "rischio controparte". Il "rischio controparte" è ravvisabile in tutti quei casi in cui la società ha rapporti con soggetti esposti a possibile commissione dei delitti in oggetto.

Relativamente all'attività sensibile "**autorizzazione ed esecuzione di servizi assicurativi e connessi come definiti nel Regolamento del Consiglio d'Europa n. 2580 del 2001**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica dal personale coinvolto nell'attività di prestazione di servizi assicurativi e connessi assicura,

attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento¹⁶³ predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.

- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di prestare servizi assicurativi e connessi a soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque prestazione di servizi assicurativi è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.
- 5 Conoscenza e selezione di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e broker:** l'eventuale coinvolgimento di consulenti, intermediari, agenti, promotori finanziari e *broker* a supporto della prestazione di servizi assicurativi presuppone un'adeguata conoscenza degli stessi e la verifica, anche mediante attestazione degli interessati, della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale sociale delle banche e dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ad essi.
- 6 Procedure antiterrorismo:** le procedure in adempimento del d.lgs. 109/2007 (che detta misure - tra l'altro - di congelamento, registrazione, comunicazione e segnalazione per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) sono applicate dalla Società al fine di attuare al proprio interno forme di prevenzione di tali fenomeni di violazione.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di investimenti (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza straordinaria)**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

¹⁶³ Per Liste di Riferimento si intendono le liste redatte dall'Unione Europea, dall'ONU e dall'OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) nell'ambito della repressione di condotte criminose sul piano finanziario.

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione di investimenti.
- 2 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di operare investimenti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
 - e) l'identificazione, registrazione e conservazione degli acquisti di partecipazioni effettuati dalla Società.
- 4 Conoscenza della controparte:** qualunque investimento è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

Relativamente all'attività sensibile “**negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 2 Conoscenza della controparte:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia, promozione finanziaria e brokeraggio.

Relativamente all'attività sensibile “**realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Criteri di selezione:** la Società definisce i criteri che regolano la scelta delle associazioni/fondazioni in favore delle quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Detti criteri mirano in particolare all'accertamento dell'effettiva finalizzazione dell'iniziativa a scopi umanitari che non dissimolino attività di riciclaggio o terrorismo.
- 2 **Lista:** donazioni e/o erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono effettuate sulla base di una lista di associazioni/fondazioni accreditate quali potenziali beneficiarie. Le modalità di inserimento, mantenimento ed eliminazione delle associazioni/ fondazioni da tale lista sono debitamente formalizzate.
- 3 **Autorizzazione:** donazioni ed erogazioni liberali di qualsiasi tipo sono operate solo ove adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.
- 4 **Versamenti:** la Società non effettua donazioni né erogazioni liberali di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione del processo di approvvigionamento**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione del processo di approvvigionamento.
- 2 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 **Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

- 4 Conoscenza della controparte:** l'approvvigionamento di beni/servizi è preceduto da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente di verificare l'onorabilità nonché l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.
- 5 Gare:** nell'ambito dell'attività di approvvigionamento di beni/servizi, la Società prevede:
- la determinazione in caso di gara dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di fornitore unico).
- 6 Gestione del contratto:** la Società prevede:
- la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
 - l'accettazione da parte del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi dello stesso.

Relativamente all'attività sensibile "**rapporti di corrispondenza con operatori esteri**", il protocollo specifico è il seguente:

- 1 Rapporti di corrispondenza con operatori esteri:** nell'ambito dei rapporti di corrispondenza con operatori esteri:
- ove l'operatore estero sia situato in Paesi UE ovvero in Paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti in materia antiriciclaggio dalla Direttiva 2005/60/CE (DM MEF 12/8/2008), la Società richiede una dichiarazione da cui risulti che gli obblighi antiriciclaggio previsti anche da normative emanate dallo Stato estero siano stati osservati;
 - ove l'operatore estero non rientri in una delle due tipologie sopra riportate, la Società assolve agli obblighi antiriciclaggio generalmente previsti nei confronti della clientela.
- In ogni caso la Società, con riferimento agli obblighi previsti dal "*Patriot Act*" vigente negli Stati Uniti d'America e, in via generale, dal questionario *Wolfsberg* in tema di antiriciclaggio:
- verifica lo Stato in cui risiede l'operatore estero e/o quello in cui ha sede l'azionista di controllo;
 - richiede informazioni circa la proprietà/controllo dell'operatore e la struttura del *management*;
 - accerta che l'operatore non abbia rapporti di alcun genere con *shell bank*;
 - accerta la sussistenza di adeguati programmi e procedure per la valutazione del rischio e per la conoscenza della clientela;
 - accerta la sussistenza di adeguati programmi e procedure di formazione del personale.

Relativamente all'attività sensibile "**selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti**", i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Verifiche:** il sistema di controllo anagrafico gestito su base informatica, con riferimento alla clientela, attraverso la consultazione automatica dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali nell'ambito dell'attività di autorizzazione o

esecuzione dei servizi forniti dalla Società, è utilizzato anche al fine di realizzare gli opportuni controlli nella gestione dei rapporti con i *partner* commerciali/finanziari.

- 2 **Liste di Riferimento:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare il divieto di negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti e/o intrattenere rapporti con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento.
- 3 **Altre misure di prevenzione:** anche ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, la Società, nell'ambito della presente attività sensibile, applica un protocollo di controllo che annovera le seguenti misure:
 - a) il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - b) l'applicazione di un particolare livello di attenzione nel caso di coinvolgimento nell'attività di persone politicamente esposte così come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico del d.lgs. 231/2007;
 - c) la verifica della regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;
 - d) il controllo della correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.
- 4 **Conoscenza della controparte:** qualunque operazione nell'ambito delle attività sensibili è preceduta da adeguata istruttoria documentata, cui partecipano e in ordine al quale deliberano soggetti e funzioni diverse all'interno della Società. Detta istruttoria consente un'adeguata conoscenza della controparte anche quanto ai suoi requisiti di onorabilità. L'istruttoria risulta applicabile sempre laddove la controparte non sia già conosciuta alla Società per essere operatore di rilievo nazionale o internazionale ovvero per aver già intrattenuto rapporti con la Società.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione di server della Società o di siti Internet**”, il protocollo specifico è il seguente:

- 1 **Sicurezza informatica:** il trattamento informatico dei dati viene operato in base ad adeguate misure di sicurezza quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle *best practice* di riferimento.

Relativamente all'attività sensibile “**vendita o locazione di immobili**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Conoscenza della controparte:** tutti i soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti di vendita o locazione.
- 2 **Verifiche:** la Società applica i seguenti protocolli di controllo:
 - a) verifica dell'adempimento degli obblighi relativi alla locazione di immobili di proprietà

- (es.: denuncia alla questura, registrazione dei contratti di locazione);
- b) esclusione della facoltà contrattuale di sublocazione e cessione del contratto al di fuori delle ipotesi inderogabilmente previste dalla legge.

CAPITOLO 10

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1 I reati richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001¹⁶⁴.

Falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-bis del codice penale).

La norma, attraverso un rinvio alle disposizioni sulle falsità concernenti atti pubblici e scritture private, previste dal codice penale, ne dispone l'applicazione anche alle ipotesi in cui le rispettive previsioni riguardino un documento informatico¹⁶⁵.

In particolare, le norme del codice penale cui l'articolo in commento fa rinvio sono quelle contenute nel Capo III, Titolo VII, Libro II. Tra queste si segnalano:

- art. 476 c.p. (“*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*”);

¹⁶⁴ **Bibliografia in materia di reati informatici:** Amato, *Danneggiamento perseguibile a querela*, in *Guida al diritto*, 2008; Berghella-Blaiotta, *Diritto penale dell'informatica e dei beni giuridici*, in *Cassazione penale*, 1995; Beltrani, *Reati informatici e d.lgs. 231/2001 alla luce della legge di attuazione della Convenzione di Budapest*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2008; Borruso, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, Milano, 1994; Dezzani, *Una nuova ipotesi di reato degli enti collettivi: la criminalità informatica*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. III, 2008; Giannantonio, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 1994; Giordanengo, *I reati informatici: le intrusioni illecite*, in atti del convegno *I reati informatici e la responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 15 e 16 ottobre 2008; Lattanzi-Lupo, *Codice penale, Libro II*, Milano, 2005; Padovani, *Codice penale. Tomo II*, Milano, 2007; Parodi, *Profili penali dei virus informatici*, in *Dir. pen e proc.*, 2000; Pazienza, *In tema di criminalità informatica: l'art. della legge 23 dicembre 1993, n. 547*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1995; Pica, *Diritto penale delle tecnologie informatiche*, Torino, 1999.

¹⁶⁵ Si precisa che il legislatore parla di “documento informatico” nelle due disposizioni di seguito citate che risultano particolarmente significative ai fini della ricostruzione della nozione del termine:

1. art. 491-bis c.p.: “*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*”;
2. art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale): “*Ai fini del presente codice si intende per: (...) p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”.

Prima che la legge 48/2008 abrogasse il secondo periodo del primo comma dell'art. 491-bis c.p., in esso era possibile leggere che “*a tale fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*”. Attualmente quindi, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 è documento informatico “*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria*”. L'elemento dell'*efficacia probatoria* richiesto dall'art. 491-bis c.p. è riscontrabile sicuramente nel documento informatico munito di firma elettronica qualificata e di firma digitale (nell'ipotesi di tali “firme forti”, l'efficacia probatoria sarà quella *ex art. 2702 c.c.*), ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 82/2005. Per quanto concerne invece il documento elettronico cui è apposta una firma elettronica semplice (come ad esempio, *password*, codice *pin*), l'efficacia probatoria è liberamente valutabile dal giudice in giudizio (art. 21, comma 1, d.lgs. 82/2005). Nell'ipotesi invece di documento informatico non sottoscritto, la valenza probatoria sarà quella dell'art. 2712 c.c., a seguito della modifica dello stesso da parte dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005.

- art. 477 c.p. (“*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*”);
- art. 478 c.p. (“*falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*”);
- art. 479 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*”);
- art. 480 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*”);
- art. 482 c.p. (“*falsità materiale commessa dal privato*”);
- art. 483 c.p. (“*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*”);
- art. 484 c.p. (“*falsità in registri e notificazioni*”);
- art. 485 c.p. (“*falsità in scrittura privata*”);
- art. 486 c.p. (“*falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*”);
- art. 487 c.p. (“*falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico*”);
- art. 488 c.p. (“*altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali*”);
- art. 489 c.p. (“*uso di atto falso*”);
- art. 490 c.p. (“*soppressione, distruzione e occultamento di atti veri*”).

Accesso abusivo ad un sistema informatico¹⁶⁶ o telematico¹⁶⁷ (art. 615-ter. del codice penale).

L’art. 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore prevede sanzioni più elevate se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

¹⁶⁶ Si rileva che l’art. 1 della Convenzione di Budapest individua come sistema informatico “*qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per l’elaboratore, compiono elaborazione automatica di dati*”. “*Rientrano, dunque nella definizione tutti i dispositivi hardware che gestiscono dei dati attraverso uno o più programmi (software): si tratterà degli strumenti elettronici, informatici o telematici, sia che essi lavorino in rete, sia che lavorino in assoluta autonomia (telefoni cellulari, palmari)*”. Peraltro, sul punto era già intervenuta la Suprema Corte, affermando che per sistema informatico “*deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettrici, su supporti adeguati di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, nonché costituito dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme, più o meno vasto, dei dati stessi, organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente*” (Giordanengo, *op. cit.*). Quanto al concetto di “dati informatici”, lo stesso è individuato dall’art. 1, comma I, lett. b), della medesima Convenzione che lo definisce come “*qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibili di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione*”. “*Rientrano, dunque in tale definizione tanto i programmi software, quanto i dati personali che mediante gli stessi vengono elaborati*” (Giordanengo, *op. cit.*).

¹⁶⁷ Per sistema telematico si intende, secondo un primo orientamento espresso in dottrina, ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell’apporto informatico per la sua gestione, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi (cfr. Borruso, *op. cit.*, 7 ss.). Altri riducono invece il significato del termine alle forme di comunicazione via cavo, ed essenzialmente alle comunicazioni via linea telefonica tra *computers* (cfr. Buonomo, *op. cit.*, 148 ss.).

- il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

E', inoltre, previsto un aggravamento della sanzione qualora i fatti sopra descritti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

La norma non si limita alla tutela della *privacy* informatica e telematica, ovvero alla riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con sistemi telematici, ma offre un'ampia tutela che si concreta nello *ius excludendi alios*.

*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-
quater del codice penale).*

L'art. 615-*quater* sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona¹⁶⁸. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-*ter* (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*).

*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-
quinqüies del codice penale).*

L'art. 615-*quinqüies* considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

¹⁶⁸ Si veda Pica, *op. cit.*, 80 ss.

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti sanzionato dall'art. 635-*bis* c.p. e ss.

*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* del codice penale).*

L'art. 617-*quater* (così come il successivo art. 617-*quinquies*) è una norma volta a tutelare la sicurezza e la genuinità delle comunicazioni informatiche e telematiche.

La fattispecie punisce:

- chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni informatiche o telematiche intercettate.

Sanzioni più elevate sono previste se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* del codice penale).*

L'art. 617-*quinquies* punisce l'installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Sanzioni più elevate sono previste se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La norma tutela in forma anticipata il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il legislatore ha ritenuto opportuno ricorrere allo schema del reato di pericolo per realizzare la più ampia tutela dell'interesse protetto.

*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* del codice penale).*

L'art. 640-*quinquies* punisce la condotta posta in essere dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis del codice penale).

La fattispecie si realizza quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzioni più gravi sono previste se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'art. 5 della legge 48/2008 ha operato un complessivo riordino delle fattispecie di danneggiamento, riunendo sotto le norme dall'articolo 635-bis al 635-quinquies c.p., le varie figure di danneggiamento informatico e abrogando i commi 2 e 3 dell'art. 420 c.p. (*Attentato a impianti di pubblica utilità*). In particolare, il legislatore ha disposto lo scorporo tra le fattispecie di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e quella di danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici.

Inoltre, è stata introdotta una distinzione tra i casi di danneggiamento di dati o sistemi con rilevanza meramente privatistica e i casi in cui sono poste in essere condotte volte a danneggiare dati o sistemi di pubblica utilità¹⁶⁹.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter del codice penale).

La fattispecie si realizza quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Sanzioni più elevate sono previste se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater del codice penale).

L'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui al sopra citato articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

È previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies del codice penale).

¹⁶⁹ Si veda Giordanengo, *op. cit.*

La norma prevede sanzioni nel caso in cui il fatto previsto dal precedente articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sanzioni più gravi sono previste se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

È, inoltre, previsto un aumento della pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

In relazione agli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione dei delitti sopra descritti, le sanzioni previste a carico dell'ente sono sia di natura pecuniaria (che possono arrivare, per alcuni delitti, fino a 500 quote, nei casi più gravi) che interdittiva.

Non tutte le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 sono, però, applicabili ai singoli delitti richiamati dall'art. 24-*bis*.

Le sanzioni dell'“*interdizione dall'esercizio dell'attività*”, della “*sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito*” e del “*divieto di pubblicizzare beni e servizi*” si applicano, infatti, con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter*. c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.).

Le sanzioni della “*sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito*” e del “*divieto di pubblicizzare beni e servizi*” si applicano, altresì, con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.).

Le sanzioni del “*divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*”, dell'“*esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi*” e del “*divieto di pubblicizzare beni e servizi*” si applicano, infine, alle seguenti fattispecie di reato:

- falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

2 Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
2. gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione;
3. gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;
4. gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni¹⁷⁰;
5. acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
6. monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
7. gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni *on-line*.

3 Il sistema dei controlli.

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

I protocolli specifici riportati sono da applicarsi in base alla tipologia e caratteristiche dell'apparato/applicazione informatica nonché alla classe di appartenenza nella catena tecnologica (come in seguito evidenziato):

- applicazioni;
- *database*;
- sistema operativo;
- apparato di sicurezza/accesso perimetrale (*IDS, firewall, proxy, VPN*);
- apparato di connettività (*router, switch, centrale di comunicazione*);
- altro *device* (centralina di misurazione e comunicazione).

Relativamente all'attività sensibile “**definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Disposizioni sulla sicurezza:** le regole in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico adottate dalla Società includono:

¹⁷⁰ Beni intesi come *asset* fisici e *asset* logici.

- a) la definizione della metodologia nell'analisi e valutazione dei rischi, degli obiettivi della sicurezza, delle linee guida, degli strumenti normativi e delle modalità di aggiornamento, anche a seguito di cambiamenti significativi;
- b) l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- c) i rapporti con gli *outsourcer* informatici;
- d) la definizione di clausole contrattuali relative alla gestione delle misure di sicurezza da parte degli *outsourcer*;
- e) la definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni e i relativi principi di classificazione (confidenzialità, autenticità e integrità).

2 Risorse umane e sicurezza: nell'ambito della gestione delle risorse umane la Società provvede all'applicazione delle seguenti misure:

- a) una valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza del sistema informatico;
- b) l'attuazione di specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza del sistema informatico per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- c) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, *token* di autenticazione, ecc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto.

3 Amministratori di sistema: la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema¹⁷¹, con riferimento, in particolare, a quanto segue:

- a) la valutazione delle caratteristiche soggettive;
- b) le designazioni individuali;
- c) l'elenco degli amministratori di sistema;
- d) i servizi in *outsourcing* (servizi forniti da terze parti anche interne al Gruppo);
- e) la verifica delle attività;
- f) la registrazione degli accessi.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni ed esterni: la Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda ai fini della sicurezza del sistema, e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche (anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa).

2 Controllo degli accessi: l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e

¹⁷¹ Provvedimento emesso in data 27 novembre 2008.

- password* o altro sistema di autenticazione sicura (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- b) le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
 - c) procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
 - d) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
 - e) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete (anche se tali diritti permettono di connettersi a reti e dispositivi di terze parti, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa);
 - f) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni, come ad esempio *screen saver*).

Relativamente all'attività sensibile “**gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 **Crittografia:** la Società utilizza controlli crittografici per la protezione delle informazioni e regolamenta la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale.
- 2 **Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
 - a) le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i *database* e i sistemi operativi da esse sottese);
 - b) la protezione da *software* pericoloso (es. *worm* e virus) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti *microsoft* sia *client* che *server* e di *patch management* per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come *router*, *switch* e per apparati *firewall*);
 - c) il *backup* di informazioni di uso centralizzato e del *software* applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e *database* da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
 - d) la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il *business* aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
 - e) gli strumenti per effettuare:
 - i. la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - ii. la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico *http*);
 - iii. la protezione delle informazioni registrate (*log*) contro accessi non autorizzati;
 - f) una verifica periodica/a evento dei *log* che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per applicazioni e

- per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy, firewall, IDS, router*);
- g) il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy, firewall, IDS, router*) non alterino i livelli di sicurezza;
 - h) le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, ecc.).

Relativamente all'attività sensibile “**gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni**”, il protocollo specifico è il seguente:

1 Sicurezza fisica e ambientale: la Società:

- a) dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente;
- b) dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire danni e interferenze alle apparecchiature gestite direttamente che garantiscono la connettività e le comunicazioni;
- c) assicura l'inventariazione degli *asset* aziendali (inclusi i *database* in essi contenuti) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico.

Relativamente all'attività sensibile “**acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione)**”, il protocollo specifico è il seguente:

1 Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione del sistema informatico (o della componente informatica presente nel servizio) e/o delle componenti tecniche connesse con il sistema: la Società identifica i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione del sistema informatico (inclusivo di componente *hardware, software* e delle componenti tecniche connesse).

Relativamente all'attività sensibile “**monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

1 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica include:

- a) l'adozione di canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- b) la registrazione, conservazione e analisi periodica degli incidenti e problemi, singoli e ricorrenti e l'individuazione della *root cause* e delle azioni preventive (relativamente a tutta la catena tecnologica);
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva (relativamente a tutta la catena tecnologica).

2 Audit/Monitoraggio: la Società assicura lo svolgimento di attività di monitoraggio/verifica

periodica dell'efficacia e operatività del sistema di gestione della sicurezza informatica sia in ambito applicativo che in ambito infrastrutturale, adottando le misure di verifica definite in base alle diverse categorie tecnologiche.

- 3 Amministratori di sistema:** la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, con riferimento, in particolare, a quanto segue:
- a) la valutazione delle caratteristiche soggettive;
 - b) le designazioni individuali;
 - c) l'elenco degli amministratori di sistema;
 - d) i servizi in *outsourcing* (servizi forniti da terze parti anche interne al Gruppo);
 - e) la verifica delle attività;
 - f) la registrazione degli accessi.

Relativamente all'attività sensibile “**gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni on-line**”, i protocolli specifici sono i seguenti:

- 1 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività:** la sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
- a) le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i *database* e i sistemi operativi da esse sottese);
 - b) la protezione da *software* pericoloso (es. *worm* e *virus*) (valido, sottoforma di antivirus per gli ambienti *microsoft* sia *client* che *server* e di *patch management* per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come *router*, *switch* e per apparati *firewall*);
 - c) il *backup* di informazioni di uso centralizzato e del *software* applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e *database* da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
 - d) la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il *business* aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
 - e) gli strumenti per effettuare:
 - i. la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - ii. la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico *http*);
 - iii. la protezione delle informazioni registrate (*log*) contro accessi non autorizzati;
 - f) una verifica periodica/a evento dei *log* che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy*, *firewall*, *IDS*, *router*));
 - g) il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (*proxy*, *firewall*, *IDS*, *router*)) non alterino i livelli di sicurezza;
 - h) le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, ecc.).

- 2 Controllo degli accessi:** l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi

operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e *password* o altro sistema di autenticazione sicura (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- b) le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- c) procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- d) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
- e) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete (anche se tali diritti permettono di connettersi a reti e dispositivi di terze parti, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa);
- f) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni, come ad esempio *screen saver*).

3 Crittografia: la Società utilizza controlli crittografici per la protezione delle informazioni e regola la gestione delle chiavi crittografiche al fine di evitare un uso non appropriato della firma digitale.